

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**per l'affidamento del servizio di elisoccorso, nell'ambito del "Servizio Emergenza Provinciale" per il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano**

DEFINIZIONI – GLOSSARIO - ABBREVIAZIONI .....	4
DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE .....	10
Oggetto e durata dell'appalto .....	10
Ammontare dell'appalto .....	11
Natura del contratto e legislazione applicabile .....	12
Documenti che fanno parte del contratto .....	13
Subappalto e avvalimento .....	14
Gestione del Servizio .....	15
Obblighi della DA nell'esecuzione del Servizio .....	17
Leggi sul lavoro, previdenza sociale, dei contratti collettivi di lavoro .....	18
Responsabilità .....	18
Cauzione definitiva .....	18
Assicurazioni .....	19
Assistenza antincendio .....	20
Caratteristiche da possedersi da parte della DA .....	21
Permanenza delle caratteristiche della DA .....	21
Condizioni economiche della fornitura, offerta .....	21
Fatturazione, pagamenti, revisione dei canoni .....	22
Penali .....	24
Recesso unilaterale dal contratto .....	27
Obblighi da adempiere .....	28
Oneri a carico della DA .....	30
Iscrizioni obbligatorie .....	31
Vincoli contrattuali .....	32
Domicilio legale e trattamento dei dati personali .....	32
Contenzioso .....	32
Rinvio alla legislazione nazionale e data di spedizione alla G.A. Europea .....	33
DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO .....	34
Requisiti e adempimenti del personale .....	34
Interventi contemplati .....	35
Zona operativa di competenza .....	36
Coordinamento dell'attività .....	36
Orario di attività e modalità di svolgimento del Servizio .....	37
Stato operativo dell'elicottero e della base operativa .....	39

Radiocomunicazioni .....	40
Equipaggiamento di bordo .....	40
Aeromobili .....	41
Manutenzione degli elicotteri.....	42
Personale dell'equipaggio di missione a carico della SA .....	43
Equipaggio della DA.....	44
Turnazione .....	46
Competenze .....	47
Addestramento ed aggiornamento del personale .....	47
Dotazioni ed incombenze a carico dell'Ente appaltante.....	48
Servizi a carico dell'Ente appaltante .....	48
ALLEGATO " 1 " .....	50
ALLEGATO "2" .....	56
ALLEGATO "3" .....	58

## DEFINIZIONI – GLOSSARIO - ABBREVIAZIONI

Le voci si riferiscono ai termini utilizzati esclusivamente in questo contesto per la stesura del presente Capitolato Speciale.

**Accountable Manager** (Dirigente Responsabile dell'Impresa): responsabile della certificazione dall'ENAC o dall'Autorità Aeronautica estera competente della certificazione. Costituisce il riferimento dell'Autorità per tutti gli aspetti che esulano da problematiche tecniche ed operative ma che coinvolgono più settori dell'impresa o che richiedono l'impegno di risorse finanziarie.

**Aeromobile:** elicottero adibito al servizio di elisoccorso; nel seguito verranno usate indistintamente le dizioni di "aeromobile" ed "elicottero".

**AGL - Above Ground Level:** al di sopra del livello del suolo.

**Ambiente ostile:** è classificato come ostile un ambiente nel quale:

- non può essere assicurato un atterraggio forzato in sicurezza a causa dell'inadeguatezza della superficie sorvolata e dell'ambiente circostante, oppure;
- gli occupanti dell'aeromobile non possono essere adeguatamente protetti dagli elementi, oppure;
- la capacità SAR non è garantita con adeguato anticipo, oppure;
- esiste un rischio inaccettabile di esporre a rischio persone o proprietà al suolo.

**Ambiente non ostile:** è classificato come non ostile un ambiente nel quale:

- può essere assicurato un atterraggio forzato sicuro a causa dell'adeguatezza della superficie sorvolata e dell'ambiente circostante, oppure;
- gli occupanti dell'aeromobile possono essere adeguatamente protetti dagli elementi, oppure;
- è garantita la capacità SAR con adeguato anticipo, oppure;
- il rischio di esporre a rischio persone o proprietà al suolo è considerato accettabile.

**Ambiente con caratteristiche orografiche analoghe a quelle della Provincia Autonoma di Bolzano:** zone di operazioni in ambiente montano caratterizzate da rilievi con altitudini superiori a 3000 metri s.l.m.

**APU : Auxiliary Power Unit - Unità di potenza ausiliaria.** Apparecchiatura la cui funzione principale è quella di fornire l'energia necessaria all'avviamento dei motori principali un aeromobile.

**ASAA:** Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

**Associazione Temporanea d'Imprese:** Gruppo di imprese che si associano per offrire il servizio (A.T.I.). Nel testo sarà usata anche la dizione Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.).

**ATL - Aircraft Technical Log:** Sinonimo di QTB (Quaderno Tecnico di Bordo).

**Autorità Aeronautica:** Ente a cui compete per disposizioni di legge o regolamento la certificazione e la sorveglianza delle attività tecniche ed operative delle Imprese/Ditte Esercenti di Trasporto Aereo di Passeggeri o/e Lavoro Aereo. In Italia è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

**Aviosuperficie:** area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartiene al demanio aeronautico.

**Base operativa HEMS:** base dove l'elicottero ed i membri dell'equipaggio di condotta, di missione e di assistenza a terra attendono le chiamate per l'intervento. È costituita da un'area di approdo e decollo e dalle strutture di supporto operativo-logistico (nel testo è indicata anche come base operativa o base Hems).

**Certificato di Navigabilità:** documento comprovante lo status manutentivo e di configurazione dell'aeromobile in accordo alla EASA Parte M; di seguito indicato come C.N.

**CAMO Post Holder (CAMOPH):** Continuing Airworthiness Management Organization Post Holder - Direttore Tecnico dell'Operatore Aereo titolare del COA.

**Centrale Provinciale per l'Emergenza (CPE):** centrale operativa che dispone l'intervento dell'elicottero, stabilisce la tipologia della missione e coordina l'intervento. Nel testo è indicata anche come CPE o Centrale Operativa Provinciale o Centrale Operativa.

**COA:** Certificato di Operatore Aereo.

**CS:** Certifying Staff

**Direttore di esecuzione:** provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

**Ditta Partecipante:** impresa/ditta che concorre alla gara per l'assegnazione del servizio oggetto del presente bando di gara (di seguito indicata anche come DP).

**Ditta Aggiudicataria:** impresa/ditta/ATI/RTI che si aggiudica l'appalto per la fornitura del servizio in oggetto. Nel testo indicata anche come "Impresa aggiudicataria", "Ditta", "Impresa" e con l'abbreviazione DA

**Durata della missione di volo:** sommatoria dei periodi di volo necessari al completo svolgimento di una missione di volo.

**Eliambulanza:** elicottero attrezzato per il trasporto di infermi.

**Elicottero:** aeromobile ad ala rotante; nel testo sono usate indistintamente le dizioni di "elicottero" e "aeromobile".

**Elisoccorso:** servizio d'emergenza medica con elicottero (HEMS), comprensivo di servizio di ricerca e salvataggio (HSR – SAR elisoccorso in montagna).

**Elisuperficie:** aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri che non sia un eliporto.

**ELT - Emergency Locator Transmitter:** Radiolocalizzatore di emergenza.

**ENAC:** Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

**ENAV:** Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo.

**Ente appaltante:** vedi Stazione Appaltante.

**Equipaggio di missione:** Insieme dei componenti la missione di soccorso, costituito dal personale della DA (pilota/i e Tecnico elicotterista/Membro di Equipaggio HEMS), dal personale sanitario (medico di emergenza, soc-

corritore e/o infermiere), dal personale Tecnico BRD-AVS o CNSAS per le missioni SAR (Tecnico di elisoccorso, unità cinofila e Tecnico speleo-subacqueo).

**Flight Recorder:** Registratore di volo.

- FDR Flight Data Recorder (Registratore Dati di Volo)
- CVR Cockpit Voice Recorder (Registratore Voce di Cabina)
- UMS Usage Monitoring System (Sistema di monitoraggio d'uso)

**Flight Operation Post Holder – FOPH:** Direttore Operativo dell'Operatore Aereo titolare di COA.

**Fuori servizio:** Condizione di non operatività di un aeromobile dovuta a cause intrinseche al mezzo stesso (avarie, manutenzione, ecc.), ovvero a particolari carenti condizioni operative della base o del personale oppure a condizioni meteorologiche che non consentono l'operatività.

**Fuori tutto - FT :** Dimensione massima dell'elicottero con entrambi i rotori in moto.

**Giorni di riposo:** Giorni consecutivi, durante i quali il Pilota è libero da qualsiasi impegno di servizio per conto dell'operatore. Il singolo giorno di riposo comprende due notti locali.

**Giorni di impiego – Giorni di servizio:** Giorni consecutivi, durante i quali il personale di condotta è in servizio come richiesto dall'operatore aereo.

**GPS - Global Positioning System:** sistema satellitare di posizionamento globale.

**Ground Operation Post Holder:** responsabile delle Operazioni a terra degli aeromobili, impegnati in attività di trasporto aereo.

**HAA - Helicopter Air Ambulance:** servizio di eliambulanza. Trasporto di pazienti e/o materiali per cui l'urgenza non è elemento caratterizzante.

**HCM - Hems Crew Member:** membro di equipaggio HEMS.

**HELI – Flugrettung Südtirol / Elisoccorso Alto Adige:** Ente che indice la gara per l'appalto in questione e ne gestisce il contratto. Nel testo è indicato anche come Ente Appaltante o Stazione Appaltante (in sigla SA)

**HEMS - Helicopter Emergency Medical Service:** Servizio Medico di Emergenza con elicotteri. L'elemento caratterizzante della missione HEMS è l'emergenza sanitaria, intesa come situazione nella quale le doti di velocità e flessibilità d'impiego dell'elicottero rappresentano un fattore determinante per la risoluzione dell'emergenza.

**HHO - Helicopter Hoist Operations:** operazioni al verricello con elicottero.

**HJ:** periodo del giorno compreso dal sorgere del sole al tramonto.

**HN:** periodo del giorno compreso dal tramonto al sorgere del sole.

**HTL – Helicopter Technical Log:** sinonimo di ATL (QTB) in uso ad elicottero.

**IFR - Instrument Flight Rules:** Regole del Volo Strumentale.

**IMC - Instrumental Meteorological Conditions:** condizioni di Volo Strumentali.

**Manutenzione:** insieme di attività periodiche ed occasionali, diverse dai controlli pre-volo, necessarie a garantire l'efficienza degli elicotteri. Comprende sia la manutenzione ordinaria/programmata sia quella straordinaria (manutenzione correttiva di imprevisti, adeguamento e messa a norma, ecc.). Nel termine viene inclusa anche l'attività dedicata alla manutenzione della componente delle base operativa HEMS affidata alla DA.

**Membro di equipaggio HEMS:** membro dell'equipaggio di missione, qualificato ed addestrato dall'Operatore in accordo a programmi approvati dall'ENAC, assegnato ad un volo HEMS. La funzione principale è quella di assistere il pilota durante la missione. Indicato anche come HCM (HEMS Crew Member).

**Missione di soccorso:** attività di soccorso svolta dall'equipaggio dell'elicottero che è compresa dal momento della accettazione di intervento dichiarato dalla CPE fino al termine dell'esigenza. Può essere a carattere primario o secondario.

**Missione di soccorso diurna ammessa per attività diurna (HJ±30):** Missione di volo svolta in orario compreso fra 30 minuti prima dell'alba e 30 minuti dopo il tramonto, secondo le effemeridi locali.

**MTOM - Maximum Take-Off Mass:** Massa massima al decollo dell'aeromobile.

**O.E.I : One Engine Inoperative.** Condizione di volo con un propulsore non operativo.

**Operatore aereo:** impresa avente come attività il Trasporto Aereo/Lavoro Aereo ed in possesso dei requisiti Tecnico operativi certificati da ENAC o da altra Autorità Aeronautica estera competente per assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in rispondenza ai requisiti delle norme applicabili. Nel testo compare anche come "Operatore".

**Operatore al verricello di soccorso:** anche **membro di equipaggio HHO** o Tecnico di bordo. Personale facente parte dell'equipaggio di missione addestrato all'uso del verricello di soccorso.

**Operazioni di pre-volo:** insieme delle attività svolte dal personale (controlli aeromobile, allestimento sanitario, compilazione HTL e del foglio di carico e centraggio, pianificazione, briefing, ecc.) per preparare l'elicottero alla missione.

**Operazioni di post-volo:** insieme delle attività svolte sull'aeromobile dal personale (controlli aeromobile, rifornimento, compilazione HTL, rapporti missione, allestimento sanitario, ecc.) a seguito dell'esecuzione di una missione.

**Operazioni al verricello:** insieme delle attività effettuate con l'uso del verricello di soccorso per le operazioni HEMS e regolamentate dalla normativa emanata dall'ENAC.

**Passeggeri sanitari:** medici di emergenza, soccorritori ed infermieri messi a disposizione dalla SA, costituenti la componente membri di equipaggio di missione sanitario.

**Periodo di riposo:** periodo di tempo nel quale il personale di condotta è libero da qualsiasi impegno.

**Personale Soccorritore:** soccorritori appartenenti a Enti ed Organizzazioni legalmente riconosciuti a partecipare nelle attività di soccorso in montagna.

**Personale Tecnico:** personale esecutore della manutenzione. In uso anche per indicare i Tecnici soccorritori del BRD – AVS (Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol) e del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) od altre figure riconosciute e idonee costituenti la componente passeggeri tecnici dell'equipaggio di missione.

**Pilota comandante:** pilota titolare di una licenza professionale e delle relative abilitazioni, iscritto con tale qualifica negli albi professionali, a cui l'esercente affida il comando dell'elicottero. Ha la responsabilità della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo. In seguito sono usate indistintamente le dizioni di "comandante", "pilota", P.I.C. (Pilot In Command).

**Post Holder:** figura responsabile nell'ambito dell'organizzazione dell'Esercente di Trasporto Aereo.

**Quality Manager:** il responsabile del Sistema Qualità dell'impresa.

**QTB:** Quaderno Tecnico di Bordo indicato anche come HTL.

**Referente della base operativa HEMS:** persona nominata dalla DA avente funzioni di interlocutore con il Coordinatore di HELI.

**Responsabile Medico del Servizio:** Direttore Sanitario di HELI.

**RTI:** Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Vedere anche Associazione Temporanea di Imprese.

**Safety Management System (SMS):** sistema di gestione formalizzato e sistematico fondato sulla promozione di una cultura positiva della sicurezza che, attraverso un sistema proattivo di identificazione di "hazard" valuta i rischi associati mitigandone i potenziali effetti al fine di incrementare i livelli di affidabilità espressi dal sistema aviazione civile.

**Safety Manager:** persona con il compito di gestione della sicurezza nell'ottica di applicazione dei principi del *Safety Management System*.

**Search and Rescue:** in sigla SAR - volo finalizzato alla ricerca e soccorso il cui scopo è quello di dare un'immediata assistenza alle persone minacciate da un imminente e grave pericolo in un ambiente ostile. L'attività SAR è regolata dal D.D. 41/6821/M3 E parte II.

**Servizio di elisoccorso:** complesso di attività, personale, mezzi, attrezzature, dotazioni e altre risorse utili a soddisfare i contenuti del presente Capitolato Speciale; nel seguito viene anche indicato sinteticamente come "servizio".

**Sito HEMS:** luogo che, previa ricognizione dell'area compiuta nel corso della missione HEMS, viene ritenuto idoneo dal Comandante per l'atterraggio ed il decollo per portare il più rapidamente possibile un'equipe medica e/o materiale sanitario sul teatro di un'emergenza, o recuperare un infortunato.

**Stazione Appaltante:** in sigla SA. Vedere HELI – Flugrettung Südtirol / Elisoccorso Alto Adige, è l'Ente che indice la gara per l'appalto in questione e ne gestisce il contratto. Nel testo è indicato anche come Ente Appaltante o Stazione Appaltante.

**Tempo di servizio:** qualsiasi periodo di tempo che intercorre tra la presentazione del pilota alla base di stazionamento dell'elicottero a disposizione dell'operatore nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni. Nel tempo di servizio è compreso quello occorrente per l'espletamento di tutte le attività necessarie alla preparazione del volo e quello occorrente per le attività da espletarsi alla fine dell'attività di volo. È inoltre compreso il tempo necessario per l'apertura e la chiusura della base ove queste vengano effettuate dal personale di volo.

**Tempo di volo:** tempo trascorso ai comandi quale membro di equipaggio di condotta che va computato dal momento dell'inizio della rotazione del rotore o dei rotori, fino al momento del loro arresto.

**UCV:** Unità cinofile da valanga

**VFR:** - Visual Flight Rules - Regole del Volo a Vista.

**VMC:** - Visual Meteorological Conditions - Condizioni Meteorologiche di Volo a Vista.

## PARTE PRIMA

### DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE

Art. 1.

#### **Oggetto e durata dell'appalto**

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'affidamento e l'esercizio del servizio di elisoccorso compresi i relativi servizi aeronautici nell'ambito della Provincia Autonoma di Bolzano, da espletarsi nelle modalità, con il personale ed i mezzi analiticamente descritti nei successivi articoli e negli allegati. Il servizio è funzionalmente collegato ai mezzi del Servizio d'Urgenza ed Emergenza Medica, già operanti sul territorio ed è coordinato dalla CPE secondo i vigenti protocolli operativi, in aderenza alla Deliberazione della Giunta Provinciale 8 aprile 2003 n. 11 ed alle altre norme di Legge.

Oggetto del presente appalto è:

1. l'affidamento e l'esercizio del servizio di Elisoccorso, comprensivo della prestazione e del mantenimento in efficienza di due elicotteri equipaggiati, dei relativi servizi aeronautici, dei servizi e strutture di supporto quale, a titolo esplicativo ma non esaustivo, carburante, da erogarsi nelle modalità e con i mezzi previsti dal presente Capitolato;
2. l'effettuazione del servizio di elisoccorso attraverso l'impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza di volo (piloti e HCM/Operatori al verricello) messo a disposizione dalla DA, in abbinamento al personale sanitario reso disponibile dall'ASAA o dalla Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca – Weisses Kreuz Onlus, a personale Tecnico esperto di elisoccorso appartenente al CNSAS o al BRD-AVS per interventi in ambiente montano e ambiente ostile ed impervio, o ad altro personale soccorritore appartenente ad Enti ed Organizzazioni legalmente riconosciuti a partecipare nelle attività di soccorso;
3. la gestione dei depositi e degli impianti di rifornimento delle due basi HEMS provinciali:
  - base di Bolzano sita presso l'ospedale di Bolzano, Via L. Böhler 3 - 39100 BOLZANO;
  - base di Bressanone sita presso l'ospedale di Bressanone, Via Dante 53 - 39042 BRESSANONE.

La prestazione a carico della DA si considera a tutti gli effetti unica ed inscindibile.

Il servizio dovrà essere garantito con elicotteri attivi tutti i giorni dell'anno presso le basi operative HEMS messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale di Bolzano.

I depositi carburante e gli impianti di rifornimento saranno consegnati alla DA corredati da dichiarazioni di rispondenza alle norme in vigore. Sarà data evidenza della rispondenza alle norme in vigore delle basi operative HEMS, delle elisuperfici al loro servizio, delle elisuperfici della rete della Provincia Autonoma di Bolzano, dell'assistenza antincendio presso le elisuperfici ove questa è d'obbligo.

La SA si riserva la facoltà di trasferire una od entrambe le basi, nel corso della vigenza del contratto, presso altra sede idonea al servizio. In tale evenienza la DA provvederà alla fornitura del Servizio compresa la gestione dei depositi e degli impianti di rifornimento della/e nuova/e basi HEMS. Gli eventuali oneri a carico della Ditta dovranno essere adeguatamente documentati e saranno oggetto di preventiva negoziazione ed approvazione tra le parti.

Salvo quanto riferito esplicitamente all'attività della singola base, le norme del presente Capitolato si applicano indistintamente sia alla base di Bolzano sia a quella di Bressanone e, in caso di eventuale trasferimento, alle nuove basi HEMS.

L'appalto avrà durata di sei anni, a decorrere dal **7° maggio 2012**.

Entro due anni dall'inizio del Servizio, la DA dovrà sostituire gli elicotteri utilizzati con altri di ultimissima generazione, nuovi di fabbrica, dello stesso tipo e variante o variante evolutiva dell'elicottero proposto per il primo periodo, come meglio specificato nei successivi articoli del presente Capitolato. Saranno oggetto di valutazione qualitativa le offerte che prevedono l'entrata in servizio dei nuovi elicotteri prima della fine del biennio.

Alla scadenza naturale dell' appalto sarà facoltà dell'Ente appaltante dar prosecuzione al contratto di anno in anno, sino ad un massimo di altri tre anni, previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza, anche economica.

L'eventuale richiesta di prosecuzione sarà trasmessa alla DA almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, a mezzo di raccomandata A.R.

Alla scadenza della prosecuzione l'impresa aggiudicataria, avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto in prosecuzione.

Il Servizio dovrà essere reso operativo contemporaneamente su entrambe le Basi HEMS.

Gli allegati del presente Capitolato ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

### **Ammontare dell'appalto**

#### **Ammontare dell'appalto**

L'importo a base d'asta dell'appalto, riferito ai sei anni iniziali, è determinato in € 32.000.000,00= al netto dell'IVA, di cui:

€ 22.800.000,00= per il canone di cui al punto 1 dell'art. 16;

€ 9.200.000,00= per l'attività di volo di cui al punto 2 dell'art. 16;

L'ammontare di cui sopra è comprensivo degli oneri previsti dal presente Capitolato, degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta nonché di 1.100 ore annue (6.600 in 6 anni) stimate complessivamente per le due basi.

Nel periodo di vigenza contrattuale la SA, nelle ipotesi tassative codificate dall'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n.163/06, ha la possibilità di affidare alla medesima DA "servizi complementari" riferiti al servizio in argomento e fino alla concorrenza del 50% del valore dell'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Nei casi e con le modalità di cui all'articolo 311 del DPR 207/2010, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del

prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

La composizione dell'importo delle prestazioni relative al Servizio, viene definita in dettaglio nel disciplinare di gara e nell'Art. 16 del presente Capitolato.

### **Modalità di aggiudicazione**

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato, in base all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

alla QUALITA' DEL SERVIZIO	- massimo punti	75
al PREZZO	- massimo punti	25
<b>TOTALE</b>	<b>punti</b>	<b>100</b>

Art. 3.

### **Natura del contratto e legislazione applicabile**

Il presente appalto è un appalto di servizi.

In via pattizia e in quanto non contrastante con le clausole del presente Capitolato Speciale saranno applicabili anche le leggi ed i regolamenti sulla contabilità dello Stato.

Oltre alle norme citate nel presente Capitolato, dovranno essere osservate le disposizioni di cui al "Regolamento Provinciale concernente l'organizzazione del servizio di Pronto Soccorso con eliambulanza" emanato con D.P.G.P. 8 aprile 2003 n. 11 e gli standard di equipaggiamento approvati con deliberazione del 24 luglio 1995, n. 3757.

L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, secondo le diverse competenze che fanno capo alla SA ed alla DA, dovrà ottemperare a quanto disposto in materia dagli organismi competenti, di cui si cita, sia pure in termini non esaustivi e senza pregiudizio di discipline future:

- il Regolamento ENAC "Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l'equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna" Edizione 2 del 16 settembre 2009;
- il D.D. 41/6821/M3E della ex Direzione Generale Aviazione Civile dell'8-11-1994 e s.m.i.;
- il Regolamento ENAC "Norme Operative per il Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri" Edizione 4 del 15 dicembre 2009;
- la Circolare ENAC OPV 18 A del 9/10/2008;
- il D.M. 01/02/2006 del Ministero dei Trasporti;
- Regolamento "Certificato di Operatore Aereo per imprese di trasporto aereo" **Ed. 8 del 31 ottobre 2011;**

- le JAR OPS 3 (nell'ultimo Emendamento approvato dall'ENAC) secondo le disposizioni dell'Ente e successive regolamentazioni emanate dall'EU;

Per quanto non specificatamente riportato, ma correlato al corretto svolgimento del servizio in oggetto, si fa riferimento:

- alle norme e alle disposizioni operativo/manutentive e di sicurezza emanate dall'ENAC nonché ai requisiti delle JAR/EASA applicabili;
- alle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in vigore in Italia ancorché non citate nel presente documento.

La DA dovrà adeguarsi a sua cura e spese, per gli aspetti tecnici ed operativi, alle norme che regolano l'attività di HEMS, SAR, HAA.

Dovrà inoltre uniformarsi a propria cura e spese ad ogni ulteriore futura disposizione che venisse emanata dagli organi competenti, ed applicabile al Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile in tema di risoluzione per eccessiva onerosità.

Eventuali variazioni normative non potranno comunque incidere in riduzione dei parametri minimi definiti nel presente Capitolato Speciale o di quanto recepito in miglioria per offerta della DA.

Le norme citate nel presente Capitolato Speciale, dovranno essere osservate anche dagli operatori non nazionali. In particolare questi ultimi dovranno:

- dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza, di accettare e di adeguarsi integralmente al disposto del Regolamento ENAC "Norme operative per il Servizio medico di emergenza con elicotteri" ed alla Circolare ENAC "Operazioni HEMS" nell'edizione in vigore;
- adeguarsi in particolare al disposto dell'Art. 15 del sopra citato Regolamento relativo ai servizi HEMS forniti da operatori non nazionali producendo, in aggiunta alla documentazione richiesta per la partecipazione al presente appalto, anche quella probatoria indicata nello stesso articolo 15;
- presentare la documentazione da cui risulta che tra l'Autorità dello Stato di appartenenza e l'ENAC sia in essere, ove richiesto, la "delega di sorveglianza" delle operazioni;
- l'approvazione dell'Autorità Aeronautica dello Stato di appartenenza per lo sbarco ed imbarco di membri dell'equipaggio di missione dal volo stazionario e l'approvazione all'uso del verricello per lo sbarco/imbarco di infortunati ;

Il personale non italiano impiegato nel servizio dovrà avere un'ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana.

Il pilota e membri di equipaggio HEMS/Tecnici HHO dovranno essere in grado di comprendere ed essere compresi perfettamente durante le comunicazioni radio che intercorrono con gli altri membri dell'equipaggio e con gli operatori delle centrali 118.

Il pilota, i membri di equipaggio HEMS e i Tecnici di manutenzione in servizio presso le basi dovranno poter leggere e comprendere appieno le disposizioni emanate dall'ENAC e dagli altri Enti competenti in merito all'attività oggetto del servizio.

Art. 4.

### **Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- 1.1 Il presente capitolato speciale
  - i. parte prima - disciplina normativa e contrattuale

ii. parte seconda – descrizione tecnica del servizio di elisoccorso e relativi allegati

1.2 Disciplinare di gara

1.3 Offerta economica

1.4 Offerta tecnica con tutta la documentazione presentata dalla ditta vincitrice per la procedura con offerta economicamente più vantaggiosa

1.5 DUVRI

Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche.

Le spese contrattuali sono a carico dell'impresa aggiudicataria ivi comprese le spese d'imposte e tasse per l'eventuale registrazione del contratto.

Art. 5.

### **Subappalto e avvalimento**

La DA è tenuta ad eseguire in proprio i servizi e le prestazioni compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/06.

E' ammessa la possibilità di subappaltare a ditte esterne specializzate nei limiti di cui all'Art. 118 del decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine la DA, in sede di presentazione dell'istanza di ammissione e della relativa documentazione amministrativa, dovrà manifestare tale intenzione indicando le parti del servizio che intende subappaltare. L'attività di volo non può essere oggetto di subappalto.

In caso di violazione dei divieti, l'SA ha la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa della DA ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'SA.

Se durante l'esecuzione del servizio la SA ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, la DA dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto alla DA ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle forniture.

Si precisa che la DA deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle disposizioni del richiamato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

In ogni caso, la DA sarà ritenuta responsabile, sia sul piano civilistico che sul piano amministrativo, per tutte le prestazioni eseguite dai sub-appaltatori.

La DA dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la DA non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della DA, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del decreto legislativo n.163/2006.

In considerazione della particolare natura del servizio oggetto del presente Capitolato, che comporta l'impiego di elicotteri e di personale altamente qualificato ai fini del soccorso sanitario in emergenza alla popolazione, nonché dell'elevato valore economico del servizio stesso, le Imprese concorrenti, singole, o raggruppate, in relazione

alla gara, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti avvalendosi di quelli di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 con le limitazioni di cui all'Art. 4 punto 7 del Disciplinare di gara.

L'Impresa concorrente che intenda avvalersi delle capacità specifiche di altra Impresa, non possedendo in proprio determinati requisiti richiesti dal bando di gara, deve allegare:

- una propria dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, attestante le proprie capacità e quelle specifiche dell'impresa ausiliaria, di cui intende avvalersi al fine di soddisfare in toto i requisiti richiesti;
- una propria dichiarazione circa il possesso da parte della medesima Impresa concorrente dei requisiti generali di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la SA a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria attestante la non partecipazione alla gara in proprio o consorziata ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché l'inesistenza di una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2, della medesima normativa con altra Impresa partecipante alla gara;
- in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'Impresa concorrente a fornire specifiche capacità operative e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento di altra Impresa appartenente al medesimo gruppo, in luogo del predetto contratto, l'Impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando la dichiarazione di cui all'art. 38, lettera h), del decreto legislativo n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la SA esclude l'Impresa concorrente ed escute la garanzia. Inoltre la SA trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, della medesima normativa.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Impresa concorrente si applicano anche nei confronti dell'eventuale Impresa Ausiliaria.

Art. 6.

### **Gestione del Servizio**

La DA è tenuta a fornire capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel pieno rispetto degli standard di settore riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali presenti e futuri.

### **Attività**

La DA dovrà fornire personale con la competenza gestionale adatta a garantire una soddisfacente prestazione del Servizio, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

**Controllo del lavoro.** La DA dovrà implementare ogni necessaria procedura di controllo per assicurare il completamento nei tempi e nei modi indicati, delle attività che sarà tenuta a svolgere; inoltre dovrà pianificare e programmare il lavoro e l'impiego di risorse necessarie a mantenere la continuità del Servizio.

**Predisposizione di moduli di controllo del lavoro.** Ogni attività svolta nell'ambito del contratto dovrà essere documentata approntando una modulistica opportuna, da sottoporre all'approvazione della SA al momento della stipula del contratto.

**Obbligo di notifica all'Ente appaltante di eventi o situazioni che possano limitare o inibire la corretta prestazione del Servizio.** La DA ha l'obbligo di notificare immediatamente alla SA ogni evento e situazione che possa limitare o inibire la corretta prestazione del Servizio. In caso di mancata notifica viene applicata la penale stabilita all'Art. 18 a decorrere dalla data in cui si è venuta a creare la situazione che limita o inibisce la corretta esecuzione del contratto.

**Istituzione di una biblioteca tecnico-operativa.** La DA dovrà creare e mantenere aggiornata presso ciascuna base HEMS una biblioteca contenente la documentazione tecnico-operativa e la strumentazione di supporto alle attività previste nel contratto. Tale documentazione dovrà comprendere, tra l'altro, carte di navigazione, manuali relativi all'elicottero in linea di volo ed a quello di riserva, normativa e modulistica operativa, strumenti per la pianificazione dei voli, raccolta delle documentazioni relative all'elisuperficie a servizio della base operativa con schede tecniche e monografiche degli impianti fissi e mobili affidati alla Ditta, raccolta della documentazione tecnica dell'elicottero in linea di volo e documentazione ufficiale comprovante la sua manutenzione, prescrizioni di aeronavigabilità e S.B., raccolta completa delle leggi e delle normative tecniche, di quelle relative alla navigazione aerea ed ai servizi oggetto del contratto, piani di sicurezza per la specifica Base con evidenza di valutazione del rischio relativa a condizioni di pericolo individuate localmente, documentazione di controllo della qualità, registri di tutto il personale soggetto ad addestramento gestito dalla DA, iniziale e ricorrente, con evidenza di effettuazione delle attività, registrazione aggiornata dei tempi di volo e periodi di servizio per ciascun pilota, tabelle delle effemeridi con evidenza della fonte editrice aeronautica, ecc. Per la mancata o incompleta istituzione viene applicata la penale stabilita all'Art. 18

**Registrazioni e rapporti.** La DA dovrà conservare registrazioni relative allo svolgimento dei servizi e delle operazioni di manutenzione, al fine di poter preparare dei rapporti su tali argomenti secondo quanto indicato nel presente Capitolato.

La DA dovrà avere Speciale cura di strutture, attrezzature ed oggetti ad essa consegnati dall'Ente appaltante. Eventuali danni causati da atti imputabili all'Impresa aggiudicataria dovranno essere ripristinati a cura e spese della DA stessa.

#### **Referente della SA e Referente della Base Operativa**

La SA fornisce alla DA il nominativo di un proprio referente quale interfaccia per l'attività posta in essere, relativamente alle problematiche che non trovino adeguata soluzione a livello locale o che comunque attengano alla organizzazione complessiva del sistema e del Servizio.

Almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, la DA è tenuta a comunicare il nominativo ed i recapiti del Referente della Base Operativa per ciascuna delle due basi Hems, individuato tra i Piloti Comandanti impiegati presso la base. È auspicabile che il Referente, oltre a un'adeguata preparazione di carattere tecnico/operativa e logistica, abbia una buona conoscenza di base delle dotazioni sanitarie. I Referenti delle Basi do-

vranno rendersi disponibili, almeno 5 h/mese per elaborare protocolli operativi, affrontare problematiche relative all'andamento del Servizio, assicurare standardizzazione operativa, attività formativa etc., su richiesta, semplice ed anche verbale, della SA.

In ogni caso il Direttore della HELI o un suo delegato, dovrà poter reperire immediatamente il FOPH e il CAMOPH dell'Impresa Aggiudicataria.

Art. 7.

### **Obblighi della DA nell'esecuzione del Servizio**

La DA ha l'obbligo di iniziare il Servizio, entro il termine massimo di all'art. 23 del presente Capitolato garantendo la disponibilità e l'operatività dell'elicottero e dei supporti tecnico logistici necessari a soddisfarne anche l'intervento in occasione di emergenze di massa ed in località diverse dalla base operativa HEMS di assegnazione.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Ente appaltante per la stipula del contratto.

#### Organizzazione del lavoro

La DA:

- è tenuta a presentare **almeno** 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del Servizio copia delle polizze assicurative di cui la successivo Art. 12 e la documentazione degli eventuali elicotteri nuovi di fabbrica presentati per il primo periodo nonché le qualificazioni del personale (es. qualificazione di area) che non è stato possibile conseguire alla data di presentazione dell'offerta tecnica;
- è tenuta a presentare **almeno** 15 giorni prima della messa in servizio degli elicotteri proposti per il secondo periodo, la documentazione di tali aeromobili e le certificazioni e/o abilitazioni/qualifiche del personale non ancora conseguite alla presentazione dell'offerta tecnica;
- è tenuta a svolgere tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento della componente della base operativa ad essa affidata, della quale sarà pienamente responsabile e della quale dovrà in ogni occasione assicurare la perfetta efficienza;
- dovrà assicurare, con adeguata organizzazione, l'espletamento del Servizio ad essa affidato nella misura più idonea, sollecita ed efficiente, mediante l'impiego di aeromobili, attrezzature e materiali della migliore qualità;
- dovrà curare che tutti gli obblighi assunti siano adempiuti ed assicurare, in ogni occasione, il buon andamento del Servizio;
- dovrà svolgere il Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, con personale numericamente e qualitativamente adeguato avente almeno le qualifiche indicate nell'offerta e con le modalità previste nella seconda parte del presente Capitolato Speciale.

La DA ha l'obbligo di garantire il Servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali ed è tenuta, in caso di astensione dal lavoro parziale o totale da parte del personale dipendente e/o del personale delle ditte a cui è stato affidato il subappalto di prestazioni come da Art. 5, a porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del Servizio assunto adeguandosi peraltro agli accordi della Commissione di Garanzia in merito agli scioperi e alle eventuali disposizioni dell'Ente appaltante.

Qualora, in assenza di interventi di precettazione da parte del Commissario del Governo, in difformità agli accordi della Commissione di Garanzia e/o alle disposizioni di legge in materia, presso una o entrambe le basi

l'astensione dal lavoro sia stata effettiva (e non virtuale) e la DA non sia riuscita a garantire l'operatività del servizio, la Stazione Appaltante applicherà alla DA la penale prevista dall'Art. 18.

Art. 8.

### **Leggi sul lavoro, previdenza sociale, dei contratti collettivi di lavoro.**

Nella sua qualità di datore di lavoro, la DA dovrà, a sue totali cure e spese, provvedere al rispetto del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria, corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità da questo previste e a provvedere alle assicurazioni sociali di legge. Il CCNL va applicato anche ai dipendenti di Ditte non nazionali, integralmente per la parte normativa e per la parte economica salvo condizioni di miglior favore. Qualora la DA sia anche titolare della manutenzione, dovrà altresì garantire lo stesso rispetto dei contratti e obblighi di legge per il proprio personale non prettamente di condotta.

La DA è tenuta a garantire che la ditta fornitrice dei servizi di manutenzione, se terza, rispetti gli obblighi contrattuali e di legge del proprio personale.

La DA si impegna, per il fatto stesso di aver partecipato alla gara, ad esibire, su semplice richiesta dell'Ente appaltante, entro dieci giorni la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Qualora risulti che la DA non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo, la DA riconosce all'Ente appaltante la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sull' avere della medesima fino ad un massimo del doppio del canone mensile di cui all'Art. 16, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per tali importi trattenuti la Ditta non potrà pretendere somma alcuna per interessi, risarcimento danni o qualsiasi altro titolo.

E' inoltre a carico della DA ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza di igiene e medicina del lavoro. Resta inteso che l'Ente appaltante rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno a instaurarsi tra la DA e il personale da questa dipendente.

Art. 9.

### **Responsabilità**

La SA e l'Amministrazione Provinciale, sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere per qualsiasi causa connessa al Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto e coperto dall'accensione di apposite polizze assicurative, stipulate dalla DA, così come regolamentato dall'art. 12 del presente Capitolato Speciale.

Art. 10.

### **Cauzione definitiva**

È richiesta la costituzione di una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 il cui ammontare è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 D.Lgs. n. 163/06. In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l'incameramento della cauzione provvisoria e la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva dovrà contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta e la clausola di rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del pagamento delle spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, dell'eventuali maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno della DA, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla DA rispetto alle risultanze della contabilità finale, salva la risarcibilità del maggior danno.

In caso di escussione totale o parziale dovrà essere ricostituita entro massimo 10 giorni pena la risoluzione del contratto.

Art. 11.

#### **Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.116 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la SA si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si rinvia a quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 12.

#### **Assicurazioni**

La DA dovrà assicurare gli elicotteri ed il personale dipendente nel rispetto della normativa di legge vigente e dei CCNL di categoria.

La DA è inoltre tenuta ad assicurare con franchigia massima del 3% i componenti l'equipaggio di missione sanitario ed i tecnici di elisoccorso, il paziente e l'eventuale accompagnatore secondo la tabella INAIL per un massimale pro capite non inferiore a € 1.500.000,00.- (un milione cinquecentomila) per invalidità totale e/o parziale permanente, €1.500.000,00.- (un milione cinquecentomila) per morte, e a € 200,00- (duecento) pro capite quale indennità giornaliera per ogni giorno di invalidità temporanea, con franchigia massima di 3 giorni, fino ad un massimo di 365 giorni. L'assicurazione è a copertura di ogni evento dannoso che avvenga nel corso delle attività di cui all'Art. 28 e in ogni altra attività con esse direttamente o indirettamente collegate, anche non imputabile alle responsabilità della DA medesima, durante tutto l'arco di presenza presso la base di elisoccorso, durante i periodi

di attesa delle chiamate, durante l'attività svolta a terra e in volo nell'ambito delle operazioni di emergenza e dell'attività addestrativa o comunque in qualsiasi attività rientrante nell'ambito del Servizio. Dovranno essere previsti, tra gli altri, i rischi derivanti da malore, punture o morsi di insetti, da operazioni con il verricello e corda fissa/gancio baricentrico, da operazioni di sbarco-imbarco in hovering e quelli derivanti da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, anche in caso di colpa grave del personale dipendente della DA.

Le polizze dovranno essere espressamente cumulabili con eventuali coperture assicurative già accese dalla SA, da personale dipendente dalla SA oppure da terzi trasportati.

Oltre alle polizze assicurative qui sopra menzionate, la DA dovrà aver acceso polizze in conformità al Regolamento CE785/04 che tengano indenne la SA da ogni rischio derivante dall'esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa, su fabbricati, materiali, attrezzature, impianti e opere varie e che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi per danni provocati a cose o persone da atti eseguiti o ordinati da proprio personale, o comunque, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del servizio con massimale unico combinato per aeromobile o evento non inferiore a € 25.000.000,00.- (venticinque milioni); sottolimito € 1.500.000 (un milione cinquecentomila) per evento e per annualità assicurativa per i rischi di guerra o assimilati relativamente alla sola RC terzi; relativamente alla RC vettore un sottolimito di € 1.500.000,00 (unmilionequattrocentomila euro) per ciascuno dei posti passeggero.

La polizza dovrà provvedere alla copertura per:

- assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi sulla superficie;
- assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza;
- assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi in conseguenza di urto in volo;
- assicurazione della responsabilità civile del vettore verso terzi trasportati.

Le coperture assicurative per la responsabilità civile dovranno prevedere che siano considerati terzi anche la SA, il personale dipendente e non dipendente dalle Organizzazioni/enti che compongono HELI, che partecipano all'attività per conto degli stessi, i pazienti trasportati ed altri eventuali passeggeri.

I pazienti trasportati ed ulteriori passeggeri in soprannumero rispetto a quanto previsto nell'Allegato "1", fino al limite della capacità massima di trasporto prevista dal manuale di volo, dovranno comunque essere assicurati per quanto riguarda il rischio morte ed invalidità totale e parziale permanente secondo i termini di legge a cura e spese della DA.

L'estensione territoriale delle polizze dovrà comprendere: Italia, San Marino, Stato del Vaticano, Austria, Germania, Svizzera.

Copia di tutte le polizze, la cui durata dovrà coincidere con la durata contrattuale e con indicazione della data di decorrenza, dovrà essere consegnata dalla DA all'Ente appaltante almeno trenta giorni prima dell'inizio del Servizio, pena la risoluzione del contratto. La DA è tenuta a fornire copia di tutti i rinnovi, appendici e comunque qualsiasi variazione contrattuale inerente alle polizze assicurative in oggetto che non potranno mai risultare penalizzate rispetto alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, pena la risoluzione del contratto.

Art. 13.

### **Assistenza antincendio**

La SA assicura che l'assistenza antincendio sarà prestata in conformità alle norme in vigore sulle elisuperfici provinciali per le quali sussiste l'obbligo del servizio.

Art. 14.

### **Caratteristiche da possedersi da parte della DA**

La DA dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dalle disposizioni e dalle leggi vigenti relative al Servizio in oggetto e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia di partecipazione alle pubbliche gare.

Art. 15.

### **Permanenza delle caratteristiche della DA**

La DA è tenuta, in corso di efficacia del contratto, a comunicare entro 2 giorni all'Ente appaltante ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché delle altre fondamentali caratteristiche societarie.

In caso di revoca o sospensione delle licenze ministeriali e/o del Certificato di Operatore Aereo (COA e/o COLA) nonché di impossibilità, dovuta a qualsiasi causa, a proseguire l'attività secondo i canoni predisposti dal presente Capitolato, la DA ha l'obbligo di cessare immediatamente il Servizio e di darne immediata comunicazione all'Ente appaltante che ha facoltà di disporre l'affidamento del Servizio stesso per il periodo di sospensione delle autorizzazioni ministeriali o di impossibilità, a proseguire l'attività, ad altre Aziende del settore, addebitando gli eventuali maggiori oneri alla DA.

La DA è tenuta a trasmettere all'Ente appaltante, in coincidenza con l'occorrenza, copia di qualsiasi provvedimento o atto amministrativo endoprocedimentale emanato dalle Autorità/Enti Aeronautici competenti, relativo agli aeromobili in esercizio, al personale in servizio, a segnalazioni afferenti la Sicurezza del Volo che siano riferibili all'attività oggetto del presente Capitolato, alle elisuperfici/basi HEMS di Bolzano e Bressanone oppure all'Impresa medesima.

L'Ente appaltante il Servizio potrà disporre le verifiche più opportune direttamente o mediante terzi, presso le basi Hems e/o presso la sede della DA per accertare il persistere dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale e l'osservanza degli obblighi della DA.

La DA è pertanto tenuta ad accettare le verifiche ed i sopralluoghi oltre a fornire al Direttore della HELI o al suo delegato, la massima collaborazione, consentendo allo stesso l'accesso immediato presso le basi nonché la visione e/o l'estrazione in copia di qualsiasi atto o documento, qualora richiesto.

Ogni rilievo del Direttore della HELI, o del suo delegato, è notificato, in prima istanza, al Referente di Base.

Art. 16.

### **Condizioni economiche della fornitura, offerta**

#### ***Componenti del costo del servizio***

Il costo del Servizio è definito dalle seguenti componenti:

- 1) costo forfetario per la tenuta a disposizione, presso ciascuna delle due basi provinciali, di un elicottero in assetto di volo (esclusi quindi i costi relativi ad eventuali fermi per manutenzione e ripara-

- zione) comprensivo di equipaggio di condotta, Membro HEMS/Tecnico HHO, Tecnico di manutenzione. Tale costo comprende inoltre ogni altra spesa che la Ditta dovrà sostenere per il rispetto di quanto richiesto dal presente Capitolato;
- 2) costo dell'attività di volo effettivo rapportata a 6.600 ore che, in via di ipotesi, si ritiene verranno effettuate globalmente da entrambe le basi nel corso dei sei anni di vigenza contrattuale.

Art. 17.

### **Fatturazione, pagamenti, revisione dei canoni.**

#### **Fatturazione**

La fatturazione dovrà avvenire con le seguenti modalità.

La DA provvederà ad emettere mensilmente fatture con effetti liberatori comprendenti:

- l'ammontare di importo fisso del canone per quanto relativo al punto 1 dell'Art. 16 (ammontare totale dell'importo fisso offerto in sede di gara per i sei anni/72);
- l'ammontare dovuto per l'attività di volo effettivamente svolta presso le due basi nel mese precedente a quello di fatturazione.

In caso di ATI, le singole imprese dell'associazione temporanea di imprese emetteranno fatture separate corrispondenti alle parti della prestazione dichiarata. Le fatture delle imprese mandanti dovranno essere sempre controfirmate dall'impresa capogruppo per accettazione (in caso di contestazioni tra le imprese dell'associazione temporanea in merito ai crediti, sarà il direttore dell'esecuzione del contratto a determinare l'ammontare dei crediti maturati dalle singole imprese dell'associazione).

Il compenso spettante alla DA sarà liquidato direttamente alla stessa con bonifico bancario su conto corrente dedicato - come disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie") – che la DA dovrà comunicare alla SA pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 C.C.

Ciascuna fattura dovrà essere corredata della documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento. Nello specifico dovrà essere indicato:

- identificativo missione, comunicato dalla Centrale Operativa, per ogni singola missione;
- durata complessiva del volo per ogni missione e delle singole tratte di volo;
- sedi di atterraggio/decollo per ogni singola tratta di volo;
- nominativi dell'equipaggio del volo per ogni missione;
- nominativi dell'equipe sanitaria a bordo del volo per ogni missione;
- nominativo del Tecnico CNSAS/BRD-AVS o altro a bordo del volo per ogni missione;
- nominativi e tipologie di operazioni eseguite (hovering, verricello in discesa singola ecc) durante il volo per ogni missione;
- motivazione e durata effettiva dei Fuori Servizio, Tecnici, Meteo o Organizzativi.

La documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento dovrà essere controfirmata dal Responsabile Medico della CPE, o suo delegato. La SA non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la DA non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dalla SA di cui al presente Capitolato per inadempienze contrattuali.

Le spese riguardanti i bolli di quietanza sono a carico dell'Impresa.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a HELI Via L. Böhler 3 - 39100 BOLZANO.

Il periodo di volo, ai fini della determinazione del corrispettivo, viene calcolato dal momento di accensione del primo motore fino allo spegnimento dell'ultimo.

### **Pagamenti**

I pagamenti saranno eseguiti a 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della fattura.

Si intendono ricevute il 15 (quindici) del mese tutte le fatture registrate al protocollo della HELI tra il 1° e il 15° giorno, il 30 (trenta) del mese quelle registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento potranno essere corrisposti a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 C.C.), inviata con raccomandata A.R.

La richiesta di eventuali interessi moratori sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un'obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine sopra indicato. A tal fine farà fede la data del timbro postale riportata sull'avviso di ricevimento e, pertanto, le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del suddetto termine, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.

La SA potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (Art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

La SA procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa Aggiudicataria, previa esibizione da parte di quest'ultima della certificazione di regolarità contributiva DURC.

In caso di subappalto la DA si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06 a trasmettere all'Amministrazione entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

### **Sospensione dei pagamenti**

L'SA, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere i pagamenti alla DA cui sono state contestate inadempienze, fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione. Fatta eccezione per quanto di seguito specificato.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, il direttore dell'esecuzione ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore.

Se l'appaltatore non osserva il termine di cui sopra, l'SA potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.

Qualora l'SA non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore o subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.

### **Revisione dei canoni**

Si rinvia alla normativa vigente in materia (Art. 115 DLgs n. 163/06).

Art. 18.

### **Penali**

La penale non potrà superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di superamento di qualsiasi termine contrattuale, salva comunque la facoltà della SA di risolvere il contratto, al fornitore potrà essere assegnato un termine per la consegna delle prestazioni, con applicazione della conseguente penale, imponendo le prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresì salvo il diritto della SA di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della prestazione.

Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti alla DA, assegnandole un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la DA abbia risposto, la SA, su proposta del direttore dell'esecuzione, dispone la risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto in merito alla risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, in aggiunta a quanto già indicato in altre parti del presente Capitolato Speciale sono applicabili le penali di seguito indicate che la SA si riserva, a sua discrezione e senza formalità, di applicare.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 298 del DPR n. 207/10.

#### A) Per ritardato inizio del Servizio

Oltre a quanto previsto specificatamente nei singoli articoli, per ogni giorno di ritardo nell'inizio del Servizio rispetto alla data stabilita, sarà applicata, in danno della DA, una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni base su cui si verifichi il ritardo, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni.

Superato tale limite, l'Ente appaltante, escuterà la cauzione e potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

La penale si applica nella stessa misura e con le stesse modalità anche in caso di ritardata entrata in servizio degli elicotteri offerti per il secondo periodo di esecuzione del contratto.

#### B) Per disservizi tecnici o organizzativi

Nei casi di FUORI SERVIZIO TECNICO (FST) o ORGANIZZATIVO (FSO), qualunque ne sia la causa, dal momento della dichiarazione di fuori servizio non sarà riconosciuta la quota parte mensile

**(canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)**

per ogni ora o frazione di ora di mancato servizio.

Qualora l'elicottero in servizio non fosse operativo per Fuori Servizio Tecnico, la Ditta deve garantire la continuità del Servizio stesso alle medesime condizioni mettendo a disposizione, entro e non oltre 12 (dodici) ore consecutive successive alla segnalazione di non operatività, l'elicottero sostitutivo.

Dopo le prime 12 (dodici) ore consecutive oltre alla non corresponsione della parte di quota di canone fisso, sarà applicata una penale di importo pari alla quota parte mensile

**(canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)**

per ogni ora o frazione di ora di mancato servizio.

La stessa penale potrà essere applicata, a partire dalla prima ora dalla dichiarazione di FST, qualora l'indisponibilità dell'elicottero sia dovuta all'effettuazione, in orario di servizio, di interventi di manutenzione ordinaria o comunque procrastinabili.

Per ciascuna delle due basi è ammesso un limite mensile di fermo macchina di 2 ore non cumulabili, per Fuori Servizio Tecnico dovuto ad avaria (non per manutenzioni programmabili), esente da penali ma durante le quali non sarà riconosciuta la quota parte mensile (canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio). Superato tale limite, scatteranno le penali di cui al presente paragrafo.

Per FSO imputabile alla DA, a partire dalla comunicazione, non sarà riconosciuta la quota parte mensile

**(canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)**

e sarà applicata una penale di importo pari alla quota parte mensile

**(canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)**

per ogni ora o frazione di ora di mancato servizio.

C) Astensione dal lavoro del personale della DA

Ove la DA non riuscisse a garantire la operatività del servizio a causa dell'astensione dal lavoro del proprio personale la Stazione Appaltante non riconoscerà la quota parte mensile

**(canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)**

per ogni ora o frazione di ora di mancato servizio per quella base o basi, interessata/e dall'astensione dal lavoro.

Se l'astensione dal lavoro è avvenuta in difformità agli accordi della Commissione di Garanzia e/o alle disposizioni di legge in materia, la SA applicherà alla DA anche la penale calcolata secondo la seguente formula:

**(2 X canone mensile/30gg/12 ore X numero ore di mancato servizio)**

per ogni ora o frazione di ora di mancato servizio per quella base o basi, interessata/e dall'astensione dal lavoro.

D) Effettiva rispondenza all'offerta

Qualora la DA nel corso dell'esecuzione del contratto ponesse in essere prestazioni e/o risorse (aeromobile, personale, equipaggiamento, organizzazione utilizzata, prontezza operativa etc.) differenti in senso peggiorativo rispetto a quanto descritto in offerta e/o in dissonanza a quanto indicato nel presente Capitolato, è insindacabile facoltà della SA valutare ogni più idonea misura a tutela dei propri interessi sino alla risoluzione unilaterale del contratto, compresi l'escussione della cauzione e l'addebito eventuale di ogni onere sopportato dalla SA in conseguenza dell'affidamento del Servizio di Elisoccorso ad altro soggetto. Oltre a ciò sono salve tutte le altre ed eventuali misure che l'Ente Appaltante intenderà porre in essere per tutelare il proprio interesse presso le sedi giudiziarie competenti.

E) Mancata notifica all'Ente appaltante di eventi o situazioni che possano limitare o inibire la corretta prestazione del Servizio

In caso di mancata notifica alla SA di eventi o situazioni che possano limitare o inibire la corretta prestazione del Servizio viene applicata una penale da un minimo di € 350/giorno ad un massimo di € 3.500/giorno a decorrere dalla data in cui si è venuta a creare la situazione che limita o inibisce la corretta esecuzione del contratto. E' fa-

coltà della SA comminare la penale, entro i limiti sopra fissati, avendo riguardo alla gravità della situazione creata a seguito dell'omissione.

F) Mancata o incompleta istituzione della biblioteca tecnico-operativa

In caso di mancata o incompleta predisposizione della biblioteca Tecnico-operativa viene applicata dalla SA una penale da un minimo di € 200/giorno ad un massimo di € 2.000/giorno per ogni giornata di inosservanza anche parziale agli obblighi indicati;

G) Impossibilità a contattare FOPH e/o CAMOPH

Nell'eventualità di riscontrata inadempienza dell'Impresa Aggiudicataria, l'Ente Appaltante ha facoltà di comminare una penale compresa tra un minimo di € 300 ed un massimo di € 3.000 per episodio, in relazione alla gravità del medesimo.

H) Variazione del personale della DA rispetto a quello presentato all'atto della gara

La DA potrà variare il personale presentato per l'espletamento del Servizio solo a fronte di documentata indisponibilità dal singolo o dietro espressa autorizzazione dell'Ente appaltante. Ove mancasse l'autorizzazione o l'indisponibilità del singolo non venisse opportunamente documentata entro 3 giorni dalla sostituzione, l'Ente appaltante potrà chiedere il pagamento di penale di 1.000 € al giorno a decorrere dalla data dell'avvenuta sostituzione.

La penalità di cui sopra è applicata in misura quintuplicata ove a seguito della sostituzione, ancorché autorizzata dalla SA, il personale inserito in servizio abbia caratteristiche inferiori a quelle dichiarate in gara e/o non sia in possesso delle necessarie qualifiche/abilitazioni ivi comprese le qualificazioni di area, rotta ecc. richieste dalla norma e/o dal presente Capitolato. Sono a carico della DA tutte le conseguenti implicazioni di carattere civile e penale.

I) Decolli con ritardo ingiustificato

Qualora la SA riconosca che le responsabilità dei ritardi sono a carico della DA, dopo due episodi, sarà applicata una penale pari all'ammontare di € 2.000 per ogni ulteriore episodio.

J) Apparati radio

Per l'inefficienza o la mancata funzionalità e/o canalizzazione dell'apparato radio V/UHF/FM o la mancata approvazione da parte di Enac è applicata una penale di € 1.000 al giorno.

K) Mancata trasmissione ai gestori delle informazioni sui movimenti

Il D.M. 01.02.06 - art. 5 - pone a carico del pilota l'incombenza di comunicare ai gestori delle elisuperfici gestite i dati relativi ai movimenti effettuati.

Prima della chiusura della base, il pilota in servizio dovrà trasmettere ai gestori delle elisuperfici su cui ha operato i dati indicati al citato art. 5 D.M. 01.02.06.

Per ogni infrazione saranno addebitati € 200.

Per il rilievo del ritardo di cui al punto I) e per i disservizi tecnici od organizzativi di cui al punto B), faranno fede i verbali redatti a cura del soccorritore/infermiere in servizio presso la base interessata, in contraddittorio con la DA, verbali che potranno contenere controdeduzioni da parte della DA stessa.

Per ogni inadempienza non prevista ai punti precedenti o non sufficientemente esplicitata negli articoli del presente Capitolato: potrà applicarsi una penale fino ad un massimo di € 10.000,00 (Diecimila) per evento a

seconda della gravità dell'inadempienza.

Le penalità di cui sopra sono da intendersi in relazione specifica ad ogni prescrizione tecnica, organizzativa e giuridica, così come indicate o richiamate dal presente Capitolato.

Al verificarsi di episodi a cui siano applicabili più penali tra quelle previste da distinte disposizioni del presente Capitolato, la SA procederà a comminarle cumulativamente, senza che ricorrano meccanismi di assorbimento.

Le penali previste nel presente Capitolato saranno, di norma, escusse entro e non oltre i 30 giorni successivi secondo le modalità di riscossione del credito e mediante trattenute operate sui corrispettivi ancora da liquidare, nonché mediante l'incameramento della cauzione.

La DA, senza che ciò sospenda in alcun modo l'applicazione delle penali comminate, potrà presentare le proprie eventuali obiezioni e giustificazioni al Direttore di HELI che potrà confermare o annullare le penali. In caso di annullamento delle penali la somma trattenuta sarà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte della DA.

Art. 19.

### **Recesso unilaterale dal contratto**

La SA, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del codice civile, potrà recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo con preavviso alla DA di venti giorni, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle forniture eseguite e dei mancati guadagni.

La DA potrà chiedere lo scioglimento del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Fatto salvo quanto già previsto dal presente Capitolato Speciale in tema di penalità per inadempimenti contrattuali, la SA potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto qualora venissero rilevate le seguenti inadempienze e/o violazioni a quanto previsto dal presente Capitolato:

- inadempimento ex art. 1453 C.C.;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 C.C.;
- mancato inizio del servizio oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio prevista dal presente Capitolato Speciale;
- reiterate violazioni delle modalità operative di cui all'Art. 31 contestate per iscritto;
- violazione di quanto previsto in merito ai requisiti della DA;
- impiego di piloti privi dei requisiti minimi di cui all'Art. 38, nonché di accettazione del committente;
- impiego di Membri Hems/ Tecnici HHO/Tecnici di Manutenzione privi dei requisiti di cui all'Art. 38, nonché di accettazione del committente;
- mancato rinnovo del contratto assicurativo alla scadenza;
- perdita del possesso delle Licenze Ministeriali, perdita del COA o limitazioni tali da non consentire lo svolgimento delle operazioni richieste dal presente Capitolato;
- violazione di quanto previsto all'Art. 20;
- mancata sostituzione dell'elicottero entro 24 ore solari dal momento della messa fuori servizio dell'elicottero principale;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'Azienda o della maggioranza del capitale sociale, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta della SA.

Qualora l'impresa aggiudicataria nel corso dell'esecuzione del contratto ponesse in essere prestazioni e/o risorse (aeromobile, personale, equipaggiamento, organizzazione utilizzata, prontezza operativa etc.) differenti in senso peggiorativo rispetto a quanto descritto in offerta e/o in dissonanza a quanto indicato nel presente Capitolato, è insindacabile facoltà della SA valutare ogni più idonea misura a tutela dei propri interessi sino alla risoluzione unilaterale del contratto.

In ambito della stessa A.T.I., nel caso in cui le suddette inadempienze siano imputabili ad una mandante del Raggruppamento, la SA si riserva la facoltà di accettare l'estensione del servizio ad altra componente dello stesso Raggruppamento.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nella SA il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante incameramento del medesimo da parte della SA a titolo di penale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Oltre a ciò sono salve tutte le altre ed eventuali misure che la SA intenderà porre in essere per tutelare il proprio interesse presso le sedi giudiziarie competenti.

In conseguenza della risoluzione contrattuale, la SA si riserva di assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del Servizio, senza che gli altri concorrenti alla gara possano vantare diritto alcuno.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dell'art. 140 del D.Lgs.n. 163/06.

Art. 20.

### **Obblighi da adempiere**

Come indicato all'art. 1 del presente Capitolato, per il periodo contrattuale successivo ai primi due anni, dall'inizio del Servizio, è richiesto che la DA metta a disposizione elicotteri di ultimissima generazione e di nuova costruzione.

Pertanto, nella documentazione di gara la Ditta concorrente:

- per quanto attiene al biennio iniziale dovrà dare dimostrazione che, dall'inizio del Servizio, avrà in disponibilità in forma incondizionata, per tutto il periodo, di almeno tre aeromobili (due titolari ed uno sostitutivo) dello stesso tipo, modello/variante di quelli offerti per tali primi due anni;

- per i rimanenti quattro anni, la Ditta concorrente dovrà dimostrare che, almeno dalla fine del primo biennio dall'inizio del servizio, avrà disponibilità, per tutto il quadriennio successivo, in forma incondizionata, di almeno due elicotteri (titolari) di ultimissima generazione dello stesso tipo, modello/variante migliorativa di quelli presentati in offerta per il primo biennio, così da assicurare il servizio con mezzi quanto più possibile recenti e tecnicamente evoluti. Per questo secondo periodo, limitatamente ad un tempo massimo di 60 giorni di impiego nell'arco dei quattro anni, è ammessa la sostituzione con elicotteri di modello/variante uguale o migliorativa a quelli proposti per i primi due anni. Pertanto dovrà essere fornita dimostrazione analoga a quanto previsto per il primo periodo, in merito alla disponibilità dell'elicottero sostitutivo.

Tutti gli elicotteri offerti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente Capitolato Speciale e risultare, in disponibilità alla DA a titolo di proprietà ovvero di qualsiasi altro contratto di utilizzazione, in base a quanto previsto dal Regolamento CEE 1008/2008 in materia di licenza di esercizio di vettori aerei e successive modificazioni.

Per gli elicotteri in proprietà non vi dovrà essere dichiarazione di esecenza in capo ad altro soggetto.

Gli aeromobili dovranno, altresì, essere liberi da pesi ed ipoteche, esclusi unicamente quelli connessi al finanziamento per l'acquisto degli aeromobili stessi.

Gli elicotteri proposti per il primo periodo, ad esclusione di quelli nuovi di fabbrica, dovranno essere autorizzati nel COA, nel COLA e nelle rispettive licenze di TP e LA della Ditta concorrente alla data di presentazione dell'offerta. In ogni caso la Ditta concorrente dovrà essere certificata sul tipo e modello/variante dell'eventuale elicottero nuovo di fabbrica proposto per il primo periodo all'atto della presentazione dell'offerta. La DA dovrà garantire l'aeronavigabilità dei mezzi oggetto del presente Capitolato e la immediata sostituzione con l'elicottero sostitutivo a seguito di fermo macchina per la manutenzione ordinaria programmata o straordinaria.

La DA dovrà organizzarsi affinché la sostituzione programmata dell'elicottero titolare avvenga esclusivamente alla fine del turno giornaliero di attività.

In caso di fermo per avaria improvvisa, inconveniente o incidente la sostituzione dovrà avvenire entro 12 (dodici) ore consecutive dall'evento qualora l'elicottero in linea di volo non fosse riparabile entro tale periodo. Ove il ritardo nella sostituzione si estenda oltre le 12 (dodici) ore consecutive dall'evento, la SA applicherà le penali di cui all'Art. 18 e, dopo 36 ore consecutive dall'evento, potrà risolvere il contratto.

Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, nel caso in cui la sostituzione dell'elicottero titolare interessi periodi superiori a **30 (trenta) giorni consecutivi**, per qualsiasi ragione essa avvenga, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione con elicottero di modello e variante uguale a quello presentati in offerta con riferimento al periodo in cui si verifica l'evento. La data di costruzione o di rilascio del primo CN non dovrà essere antecedente a quella dell'elicottero che la stessa DA ha presentato, in sede di gara, quale titolare del servizio per il medesimo periodo.

L'elicottero dovrà essere dotato delle stesse apparecchiature/strumentazione/accessori del titolare ed avere la stessa configurazione di cabina (compresi i supporti per gli apparati elettromedicali), essere del colore e riportare le scritte di cui all'allegato 1.

In difformità a quanto sopra indicato, trova applicazione quanto stabilito all'Art. 18 punto A).

Ogni sostituzione di aeromobile e i fermi manutentivi dovranno essere giustificati da relazioni tecniche e dall'esibizione della copia del rapporto di lavoro.

La manutenzione ordinaria dovrà essere svolta fuori dall'orario di attività e con un preavviso di tre giorni.

Per quanto relativo al Fuori Servizio Organizzativo imputabile alla DA, qualsiasi sia la causa che lo ha determinato, resta a carico della stessa DA ogni responsabilità civile e penale derivante dalla sospensione del Servizio.

In occasione di emergenze maggiori o di massa ed in località diverse dalla sede ordinaria di servizio, la DA dovrà garantire, entro 24 ore dalla comunicazione dell'esigenza, l'impiego dell'elicottero con gli adeguati supporti di personale e tecnico-logistici necessari a soddisfare l'operatività del mezzo. La DA dovrà considerare che data la

tipologia di intervento sopra citato, è possibile che le ore di volo e/o di servizio previsti dalla normativa per un pilota possano essere superati ed agire pertanto in modo da assicurare un adeguato ricambio così da garantire comunque la possibilità di intervento del mezzo. In occasione di tali interventi/emergenze è prevista l'eventuale integrazione del corrispettivo pattuito sulla scorta dei maggiori costi documentati.

Art. 21.

### **Oneri a carico della DA**

A carico della DA graveranno tutte le spese relative alle autorizzazioni per il raggiungimento dei contenuti del presente Capitolato Speciale, oltre a quelle relative alle varie assicurazioni d'obbligo. Sono escluse le spese per la gestione aeronautica delle elisuperfici a servizio delle basi HEMS e quelle relative al servizio antincendio sulle stesse elisuperfici. La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle basi HEMS, ivi compresi locali e servizi necessari per l'ottimale espletamento delle attività e le migliori condizioni di vita per il personale, sarà a cura dell'Ente appaltante.

Rimangono a carico della DA la gestione, la manutenzione e la riparazione dell'impianto per lo stoccaggio e l'erogazione del carburante presente presso ognuna delle due basi provinciali.

A carico della DA graveranno in particolare tutte le spese relative a:

- spese di contratto, di registrazione, di imposte varie;
- spese per il conseguimento di tutte le licenze, permessi ed autorizzazioni di tipo aeronautico
- smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività svolta, esclusi i ROT, compresa quella di volo, e mantenimento degli appositi registri volti a dimostrare la regolarità delle relative operazioni. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti presso ditte autorizzate per la specifica categoria dei rifiuti prodotti
- maggiori oneri derivanti dal ricorso della SA ad altra ditta, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza da parte della DA o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza alla DA;
- oneri derivanti dall'introduzione di nuove prescrizioni tecniche e/o dall'effettuazione di controlli straordinari disposti dalla casa costruttrice degli aeromobili e/o dalle Autorità competenti;
- addestramento iniziale e ricorrente degli equipaggi di condotta, dei membri HEMS, degli Operatori al verricello, dei Tecnici di manutenzione e del personale tecnico a terra impiegati nel servizio di elisoccorso, al fine del mantenimento dello standard richiesto, nonché esercitazioni periodiche anche con il personale sanitario e del soccorso. La documentazione degli addestramenti dovrà essere a disposizione della SA, sia nella fase di programmazione che in quella di esecuzione
- identificazione degli elicotteri e dei mezzi di supporto con simboli grafici recanti le scritte stabilite dalla SA, con le modalità previste dalla specifica normativa di settore vigente;
- costi del proprio personale, compreso vitto, alloggio e spese di viaggio, qualunque sia la causa che le ha generate anche nei casi di soste fuori sede;
- carburante, lubrificante, materiale di consumo dell'elicottero;
- costi derivanti dai diritti aeroportuali, diritti di atterraggio/decollo, diritti di utilizzo di superficie, di qualsiasi onere, diretto o indiretto, derivante dall'utilizzo di aerovie e aeroporti e relativi servizi di assistenza per lo svolgimento sul territorio nazionale delle attività richieste
- costi derivanti dall'acquisto di vestiario di volo (tute, giubbetti ecc.) del tipo e del colore indicato dall'Ente appaltante. La Ditta dovrà aver cura che il proprio personale sia sempre in ordine nella tenuta. Allo scopo dovranno essere acquisite tute di volo nel numero necessario (almeno 3 all'anno) per ogni componente l'equipaggio della ditta. Il vestiario dovrà riportare i loghi e le scritte stabilite dalla SA oltre al nome ed alla qualifica dell'operatore. Sarà ammessa l'apposizione del logo della Ditta purché delle dimensioni e nella posizione concordata con la SA;

- costi derivanti dall'acquisto di equipaggiamenti e dei caschi di volo per il proprio personale impiegato in attività di volo
- costi derivanti dall'acquisto e la manutenzione di adeguati carrelli per la veloce movimentazione dell'elicottero da e per l'hangar, APU presso entrambe le Basi HEMS;
- ogni altro onere correlato con il Servizio in oggetto.

La DA dovrà provvedere a proprie spese all'acquisto, al trasporto ed allo stoccaggio del carburante per l'elicottero e dovrà garantire in ogni momento una scorta minima utilizzabile di 2.000 litri. Le operazioni di rifornimento della cisterna e dell'elicottero dovranno essere effettuate, secondo le modalità previste da norme e regolamenti vigenti in materia e secondo la specifica procedura riportata nel manuale dell'organizzazione tecnica dell'impresa, da personale qualificato, impiegato sotto la responsabilità della DA.

In caso di macroemergenze con rischieramento degli elicotteri in altra sede, la DA si impegnerà a fornire un'autocisterna con almeno 10.000 litri di carburante. Tale autocisterna dovrà essere disponibile sul luogo del rischieramento, entro 6 (sei) ore dalla richiesta.

Il carburante dovrà essere conservato in ossequio alle disposizioni dell'ENAC, alle vigenti leggi antincendio e alla normativa fiscale.

In caso di ATI/RTI dovrà essere possibile per gli elicotteri del Servizio rifornire presso una qualunque delle due basi operative HEMS.

La DA dovrà garantire, a proprie spese, la protezione, dell'aeromobile, da danneggiamenti accidentali o dolosi, adottando adeguate misure di sorveglianza.

La DA è responsabile dei danni causati dall'aeromobile o da fatto dei propri dipendenti o personale comunque in rapporto contrattuale con la DA.

La DA si impegna a garantire, presso ciascuna base HEMS tutti i componenti necessari a fronteggiare le esigenze di manutenzione programmata per le manutenzioni di linea e le più ricorrenti avarie degli aeromobili.

Le attrezzature, gli equipaggiamenti ed i ricambi necessari ad adempiere le operazioni di manutenzione programmata di cui sopra dovranno essere disponibili su ogni base nel rispetto dei seguenti limiti:

- calendariale: dieci giorni prima della scadenza;
- oraria: venticinque ore prima della scadenza.

Art. 22.

### **Iscrizioni obbligatorie**

La DA dovrà garantire che gli elicotteri siano iscritti nel COA e COLA della compagnia nonché nelle relative licenze TP e LA e che i piloti impiegati nel Servizio siano iscritti sui propri disciplinari e si impegna a mantenere in servizio presso ogni base HEMS uno o più equipaggi idonei all'impiego, abilitati al modello di elicottero in servizio ed a quello sostitutivo come previsto dalle norme vigenti e dal presente Capitolato Speciale. La DA dovrà garantire la turnazione regolare del personale in osservanza alle norme contrattuali ed alla legislazione in vigore riguardante i limiti dell'attività di volo e di servizio ed i requisiti di riposo per i piloti.

Art. 23.

### **Vincoli contrattuali**

La DA sarà vincolata fin dal momento dell'adozione del provvedimento deliberativo di aggiudicazione da parte della SA. La SA sarà invece vincolata dal momento della stipulazione del contratto.

Il Servizio dovrà essere attivato il **7 maggio 2012** e comunque entro e non oltre **70 (settanta) giorni** calendariali e consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta definitiva aggiudicazione (data di ricezione della lettera raccomandata di aggiudicazione) se così stabilito dalla SA.

Decorso tale termine si applicheranno le penalità di cui all'Art. 18.

Art. 24.

### **Domicilio legale e trattamento dei dati personali**

Per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'appalto e l'esecuzione del contratto, la SA elegge il proprio domicilio legale presso la sede della HELI in Via L. Böhler 3 - 39100 BOLZANO.

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso la sede della HELI in Via L. Böhler 3 - 39100 BOLZANO per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento per la procedura di gara e per il contratto è la HELI; il responsabile del trattamento è il Presidente della HELI.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs sopra citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dalla HELI a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 25.

### **Contenzioso**

In caso di contenzioso con l'appaltatore, fatta salva, in quanto compatibili, l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/06, si specifica che nel contratto

d'appalto delle prestazioni in oggetto verrà esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. n. 163/06 e, pertanto, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Bolzano.

Art. 26.

**Rinvio alla legislazione nazionale e data di spedizione alla G.A. Europea**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alla normativa provinciale e nazionale vigente in materia.

## PARTE SECONDA

### **DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO**

Art. 27.

#### **Requisiti e adempimenti del personale**

Le Ditte concorrenti dovranno presentare all'Ente Appaltante in sede di offerta l'elenco nominativo del personale dipendente che intendono impiegare per lo svolgimento del servizio.

Le Ditte dovranno indicare 8 piloti comandanti ed 8 membri HEMS/operatori al verricello e di 8 Tecnici di Manutenzione, che impiegheranno nell'espletamento del Servizio e che dovranno ruotare ciclicamente sulle due basi. L'elenco del personale dovrà essere corredato della relativa documentazione personale (licenza, qualifiche, abilitazioni, curriculum ecc.) in corso di validità e comunque in data non anteriore ad un anno, in fotocopia.

Nell'evidenza del fatto che la tipologia del Servizio richiede la conoscenza del territorio, la familiarità con il sistema, l'affiatamento e la migliore integrazione con tutto il personale dedicato - tanto che tale concetto trova corrispondenza nelle raccomandazioni inerenti la qualificazione del pilota per il tipo di servizio e l'assegnazione a uno specifico territorio - la DA potrà variare il personale presentato per l'espletamento del Servizio solo a fronte di documentata indisponibilità dal singolo o dietro espressa autorizzazione dell'Ente appaltante. In assenza di tale autorizzazione o l'indisponibilità del singolo non venisse opportunamente documentata entro 3 giorni dalla sostituzione o il nuovo personale non risultasse in possesso delle qualifiche/abilitazioni richieste dalla norma e/o dal presente Capitolato, l'Ente appaltante potrà chiedere il pagamento delle penali di cui all'Art. 18.

Sono fatti salvi gli eventi conseguenti alla cessazione del rapporto fra il datore di lavoro e il dipendente.

La ditta si impegna per iscritto a qualificare a propria cura e spese i piloti, in accordo a quanto previsto da JAR OPS 3, per l'area di competenza ordinaria di cui al 1° comma dell'Art. 29 del presente Capitolato. La qualificazione dovrà essere portata a termine prima della data di inizio del Servizio. In caso di estensione dell'attività all'arco notturno la qualificazione dovrà essere assicurata a cura e spese della Ditta anche per le operazioni notturne. L'avvenuta qualificazione dovrà essere documentata per iscritto all'Ente appaltante. Periodo di validità e scadenza della qualificazione nonché la successiva riqualificazione dovranno essere effettuate in accordo a quanto previsto da JAR-OPS 3.975 e comunicate per iscritto all'Ente appaltante.

Il membro di equipaggio HEMS e l'Operatore al verricello dovranno essere qualificati e addestrati dalla Ditta in accordo con le norme in vigore. L'avvenuta qualificazione dovrà essere documentata per iscritto all'Ente appaltante.

La DA dovrà impiegare personale affidabile che si impegnerà nell'osservanza di ogni norma generale e disciplinare vigente nelle Basi operative HEMS.

Per l'espletamento del servizio Il personale della DA dovrà essere in possesso di:

- qualifiche e titoli professionali richiesti dalla normativa vigente;
- idoneità fisica certificata dalle Autorità/Enti competenti.

Il personale di cui sopra dovrà essere di pieno gradimento dell'Ente appaltante. La DA dovrà impegnarsi, su richiesta della Stazione Appaltante o di propria iniziativa, nella sostituzione con altro personale avente caratteristi-

che professionali uguali o superiori a quello presentato in offerta, di coloro che abbiano determinato il verificarsi di gravi e documentati motivi di incompatibilità con le finalità operative del servizio o con il decoro delle istituzioni.

Al termine della giornata, in fase di chiusura della base, il pilota in servizio dovrà trasmettere ai gestori delle eli-superfici gestite su cui ha operato, i dati di cui all'art. 5 del D.M. 01.02.06. A tal fine la SA fornirà gli indirizzi di posta elettronica dei gestori e la DA dovrà implementare il software per la gestione dei voli esistente, e reso disponibile dalla SA, in modo da automatizzare l'inoltro. Per la mancata trasmissione si applica la penale di cui all'Art. 18.

Art. 28.

### **Interventi contemplati**

L'impiego degli elicotteri è previsto in attività diversificate rientranti nelle tipologie del Trasporto Aereo di Passeggeri e del Lavoro Aereo.

L'attività prevalente riguarderà tuttavia i seguenti voli, organizzati secondo le norme vigenti nazionali e JAR OPS 3: ultimo emendamento approvato dall'ENAC

- Servizio Medico d' Emergenza con Elicottero (HEMS);
- Volo eli-ambulanza (HAA);
- Volo per ricerca ed elisoccorso (HSAR).

Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21 e in base al disposto del Regolamento Provinciale concernente l'organizzazione del servizio di Pronto Soccorso con eliambulanza emanato con D.P.G.P. 8 aprile 2003 n. 11, il Servizio di Pronto Soccorso mediante eliambulanze effettua:

1. interventi primari;
2. interventi secondari;
3. evacuazione e interventi preventivi;
4. voli di ricerca e soccorso;
5. trasporto di farmaci, sangue, organi o parti di organo, nonché di apparecchiature mediche;
6. voli per il recupero di persone decedute organizzati d'intesa con le autorità competenti;
7. trasporto di persone e materiali in caso di calamità o catastrofe;
8. attività addestrativa ed esercitazioni in collaborazione con le organizzazioni della protezione civile e di soccorso;
9. trasferimenti di assicurati esteri da un ospedale dell'Alto Adige agli aeroporti di Bolzano, Innsbruck e Verona.

Nell'ambito degli interventi contemplati sono previste, nel rispetto della normativa e delle competenze del Pilota – quali operazioni speciali e quindi oggetto di specifica approvazione ENAC – l'utilizzo del verricello, lo sbarco e imbarco dal volo stazionario in effetto suolo di membri dell'equipaggio o dell'infortunato.

È previsto anche l'uso del gancio baricentrico. In allegato 1 sono riportati i tipi di intervento per i quali ne è ipotizzabile l'uso e le relative motivazioni.

L'impiego dell'elicottero è previsto altresì per interventi in zone impervie ed ostili e in tutti quei casi in cui sia richiesto dall'Ente appaltante in situazioni particolari, non altrimenti codificabili, senza che ciò comporti, rispetto al presente Capitolato, alcun ulteriore onere a carico dell'Ente appaltante.

Art. 29.

### **Zona operativa di competenza**

L'attività di cui all'Art 28 interessa, in via ordinaria, il solo territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Sono previsti, ad integrazione delle competenti strutture di elisoccorso interventi nelle province limitrofe, verso altre Regioni ed al di fuori dei confini nazionali.

Le destinazioni sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano sono l'ospedale di Bolzano e l'ospedale di Bressanone.

Nell'allegato 3 è riportata la rete di elisuperfici del servizio di elisoccorso della Provincia Autonoma di Bolzano. L'elenco, notificato ad ENAC come da norme in vigore, è relativo alle strutture attualmente in uso e, nel rispetto della normativa, potrà essere variato od esteso dall'Amministrazione Provinciale.

La DA è tenuta ad inserire nel proprio OM – Parte C (Operation Manual – Part C), tutte le elisuperfici della rete così come definita, e le eventuali modifiche nonché le reti di elisuperfici delle Province confinanti, delle principali destinazioni di Regioni confinanti (es. Padova e Verona) e quelle estere di usuale impiego oltre i confini nazionali (es. Innsbruck), specificando nel dettaglio le procedure di decollo/atterraggio, le eventuali limitazioni dovute alle condizioni ambientali e le procedure e le limitazioni d'impiego.

La DA prima dell'inizio del servizio dovrà dare evidenza alla SA dell'inserimento di tali dati nel Manuale di Rotta e della notifica ad ENAC delle procedure stabilite per la rete di elisuperfici HEMS come sopra definita.

In alcuni periodi dell'anno, sarà operativo in Provincia un terzo elicottero. A richiesta della CPE tale mezzo potrà intervenire nelle zone citate nel presente articolo.

Art. 30.

### **Coordinamento dell'attività**

La Centrale Provinciale per l'Emergenza:

- gestisce l'impiego operativo degli elicotteri disposti ad integrazione degli altri servizi di soccorso e trasporto sanitario presenti sul territorio;
- classifica, a priori, la tipologia dell'intervento di soccorso (HEMS, Eliambulanza o SAR,) dandone comunicazione al Comandante responsabile della missione.

Qualora la richiesta pervenga da fuori provincia, l'intervento sarà gestito secondo i protocolli provinciali predisposti in materia. La CPE dovrà accertarsi e dare conferma al pilota che l'eventuale personale da imbarcare presso la destinazione dell'intervento fuori provincia sia qualificato ed addestrato per il tipo di operazioni richieste.

## **Orario di attività e modalità di svolgimento del Servizio**

### **Orario di attività**

L'orario di servizio, in accordo con il Regolamento ENAC "Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il pilota degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna", è previsto fino ad un massimo di 13 ore con un massimo di 12 ore di operatività. L'operatività provinciale è prevista da mezz'ora prima dell'alba a mezz'ora dopo il tramonto di tutti i giorni dell'anno, secondo la tabella degli orari giornalieri corrispondenti alle effemeridi aeronautiche dell'aeroporto di Bolzano. L'Ente appaltante ha facoltà di modificare l'orario di inizio/fine servizio, fatto salvo il limite stabilito dalle vigenti normative ENAC riguardo al tempo massimo giornaliero di servizio e di volo. In particolare, per il periodo nel quale le ore di luce superano il tempo massimo di servizio del personale navigante previsto dalla normativa vigente, la CPE sfalserà gli orari di inizio e di cessazione del servizio giornaliero, in modo tale che le basi HEMS presenti sul territorio provinciale si alternino nella copertura delle fasce orarie mattutine e serali così da garantire la copertura del servizio durante l'intero intervallo di tempo anzidetto con almeno un elicottero.

A richiesta dell'Ente appaltante la Ditta dovrà essere in grado di svolgere il servizio notturno da una delle basi HEMS o comunque da una località a scelta della SA ed idonea sotto l'aspetto aeronautico.

L'Ente appaltante ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, durante la naturale vigenza contrattuale di cui all'Art. 1, l'attivazione del servizio notturno, con l'obbligo per la Ditta di iniziare il servizio, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta. L'ulteriore costo per il servizio aggiuntivo sarà oggetto di negoziazione tra le parti.

Al fine di garantire accettabili requisiti di riposo, il pilota ed il membro HEMS/Operatore al verricello ed il Tecnico di Manutenzione in turno dovranno obbligatoriamente alloggiare, a partire dalla notte precedente il primo dei giorni del turno di servizio, e per tutta la durata dello stesso, all'interno del comune in cui ha sede la base HEMS. La SA potrà eccezionalmente autorizzare il personale ad alloggiare in una località diversa, che si trovi a non più di 10 (dieci) chilometri di percorrenza stradale dalla base HEMS.

Gli elicotteri dovranno stazionare per tutta la durata del servizio presso la rispettiva base operativa.

Il pilota ed il personale in servizio a vario titolo, dovrà essere presente all'interno delle basi operative per tutta la durata dell'orario di prevista attività

### **Tempi di decollo**

La DA dovrà adottare le procedure operative idonee per dare la più rapida risposta possibile alla richiesta di intervento, nel rispetto dei requisiti tecnici ed operativi per un corretto e sicuro avvio della missione.

Per interventi di SOCCORSO IN EMERGENZA, così classificati insindacabilmente dalla CPE al momento della richiesta, il decollo dovrà avvenire entro 5 (cinque) minuti, a partire dall'accettazione della missione da parte del Pilota comandante ovvero entro il tempo necessario per il corretto e completo svolgimento delle procedure di messa in moto e dei controlli pre-decollo indispensabili per la sicurezza della missione e previsti dal Manuale di Volo.

Esigenze operative e di sicurezza - eventualmente documentate - che possono incidere sui tempi di attivazione della missione rendono accettabili tempi di decollo maggiori.

Nei casi di TRASPORTO SECONDARIO, la messa in moto dovrà avvenire normalmente entro un tempo massimo di 15 (quindici) minuti dalla richiesta della CPE.

I decolli avvenuti con ingiustificati ritardi, verranno comunicati dalla CPE alla Stazione Appaltante per le valutazioni relative ai problemi operativi, alle eventuali responsabilità ed all'applicazione di penali.

Qualora la SA riconosca che le responsabilità dei ritardi sono a carico della DA, dopo due episodi, sarà applicata la penale di cui all'Art. 18 per ogni ulteriore episodio.

Fatte salve le avverse condizioni meteo, dovranno essere soddisfatte tutte le richieste di intervento primario che pervengano entro la scadenza delle effemeridi.

Le richieste di trasporto secondario dovranno essere accettate se l'orario stimato di arrivo alla struttura sanitaria ricevente è compatibile con l'attività nell'arco diurno e con il rispetto delle vigenti normative dell'ENAC in materia di tempo massimo di volo e/o di servizio del personale di condotta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento ENAC "Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il pilota degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna" per i casi in cui la mancata esecuzione del trasporto possa comportare un pericolo per la sopravvivenza del paziente non altrimenti evitabile, secondo quanto certificato dal medico responsabile in turno in CPE.

Potrebbe verificarsi che una richiesta di intervento, avvenuta prima della scadenza delle effemeridi, comporti un prolungamento di attività oltre le effemeridi stesse.

In tali casi l'elicottero è considerato in servizio fino al momento in cui rientra alla base di appartenenza (spegnimento dei motori) ovvero sino al momento in cui spegne i motori in altro sito per non riattivarsi fino al giorno dopo. Nel caso in cui l'effettuazione di missioni primarie o secondarie comporti lo stazionamento dell'elicottero fuori dalla propria base di residenza, ove non siano disponibili idonee aree recintate e sorvegliate, la Ditta dovrà provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile durante la sosta notturna con proprio personale o mediante la stipula di convenzioni con agenzie di vigilanza operanti sul territorio provinciale.

Nel caso di soste notturne in siti diversi dalla base di pertinenza, l'aeromobile dovrà essere pronto per partire il giorno successivo all'orario prestabilito per l'inizio dell'operatività della base di appartenenza, sempre che esistano condizioni meteo favorevoli, compatibilmente con le effemeridi e con il rispetto delle ore di riposo previste per il pilota che è considerato in servizio dal momento in cui si presenta sul luogo di lavoro per effettuare il volo di rientro in base.

### ***Calcolo dei tempi di volo***

Il periodo di volo è calcolato dall'accensione allo spegnimento dei motori.

Non sono ammesse soste con motori accesi sul luogo dell'intervento superiori a 5 (cinque) minuti salvo per:

- diverse disposizioni della CPE;
- richieste particolari del personale sanitario e/o contingenti situazioni operative, entrambe comunque subordinate al giudizio insindacabile del Pilota;
- necessità di sosta in condizioni ambientali avverse, in modo particolare in quota, quando a giudizio del Pilota potrebbe essere critico l'avviamento dei motori. La DA, a tale scopo, dovrà aver preso tutte le misure tecniche necessarie per eliminare i rischi di un mancato avviamento.

I suddetti casi, comunque, dovranno essere giustificati motivandone le circostanze e la natura della criticità, e comunicati per iscritto al rientro della missione alla CPE dal medico che ha richiesto tale prolungamento, nonché dal Pilota comandante.

I tempi maggiori di permanenza con i motori in moto, non motivati rispetto a quanto regolamentato o per motivazioni non condivise dalla SA, resteranno a carico della DA.

Pertanto la DA procede alle fatturazioni secondo le modalità di cui al presente Capitolato, del tempo effettivo del periodo di volo dell'elicottero, come calcolato nel presente articolo.

### **Registrazione delle missioni**

Per ogni missione di volo dovrà essere redatta apposita scheda informatizzata che dovrà essere sottoscritta dal medico di turno e dal Pilota comandante.

La scheda contiene i dati dei tempi effettivi di volo, che sono registrati dal Pilota comandante e dovranno ripetere le corrispondenti registrazioni effettuate sul Quaderno Tecnico di Bordo dell'elicottero.

Copia della scheda dovrà essere allegata al prospetto della fatturazione per il periodo di riferimento.

Art. 32.

### **Stato operativo dell'elicottero e della base operativa**

Il pilota ha l'obbligo di segnalare immediatamente al medico di turno lo stato di Fuori Servizio dell'aeromobile ogni qualvolta verifichi che esistano condizioni o situazioni che non ne consentano l'impiego nella normale attività di soccorso e trasporto. La segnalazione dovrà essere riportata, a cura del medico in servizio e del pilota, su apposito registro, indicando esattamente l'ora in cui viene dichiarato il Fuori Servizio e successivamente l'ora in cui il Servizio viene riattivato. Tutti i Fuori Servizio dovranno essere tempestivamente comunicati dal pilota alla CPE, come pure dovrà essere tempestivamente comunicato dal pilota l'orario di ripristino del Servizio. La comunicazione del Fuori Servizio fatta dal pilota dovrà essere accompagnata dalla causa che ha generato il Fuori Servizio stesso, ricorrendo alle seguenti dizioni:

**FUORI SERVIZIO METEO:** quando le condizioni meteorologiche presenti sulla base non consentono il decollo;

**FUORI SERVIZIO TECNICO:** quando le condizioni di indisponibilità dell'aeromobile sono causate da avarie meccaniche, controlli manutentivi, la cui trascrizione è prevista sul Quaderno Tecnico di Bordo al seguito dell'aeromobile in linea di volo;

**FUORI SERVIZIO ORGANIZZATIVO:** in tutti i casi nei quali l'aeromobile non può essere attivato a causa di indisponibilità del personale della DA e comunque in tutti i casi in cui il Servizio non si possa svolgere regolarmente e non rientranti nella casistica del FUORI SERVIZIO TECNICO.

Poiché le dichiarazioni di elicottero "In Servizio" o "Fuori Servizio" hanno rilevanza notevole nella determinazione dei compensi da attribuire alla DA e nell'applicazione di eventuali penali, i piloti dovranno aggiornare tempestivamente le mutate condizioni che rendono operativo o non operativo l'aeromobile. Tutto ciò dovrà essere formalizzato tramite una comunicazione ufficiale della DA alla SA ed al responsabile della Centrale Operativa Provinciale entro le 48 (quarantotto) ore successive alla risoluzione del problema.

Il gestore delle elisuperfici a servizio delle basi HEMS ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla CPE eventuali limitazioni all'operatività della base ogni qualvolta verifichi che esistano condizioni o situazioni che non consentano il normale svolgimento dell'attività. Ove tali limitazioni impediscano il regolare svolgimento del Servizio, il pilota ha l'obbligo di segnalare lo stato di FUORI SERVIZIO ORGANIZZATIVO. La segnalazione dovrà essere riportata su apposito registro predisposto dalla DA, indicando esattamente l'ora in cui il fatto si verifica, il tipo di limitazione con particolare riferimento alle implicazioni sull'attività di volo, la causa che ha generato la limitazione. Analogamente andrà tempestivamente segnalato e registrato il ripristino dell'operatività, l'ora in cui avviene e gli interventi posti in essere.

L'Ente appaltante ha la facoltà di effettuare controlli su congruità e tempestività delle dichiarazioni di Fuori Servizio oltre che sui motivi che le hanno determinate.

Art. 33.

### **Radiocomunicazioni**

La DA dovrà garantire che gli apparati utilizzati per il Servizio di elisoccorso rispondano alle disposizioni vigenti in materia, emanate dal ministero delle PP.TT.

All'uopo dovrà attenersi a quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 156 del 29.03.1973 e s.m.i.

La DA dovrà garantire il collegamento e la compatibilità con il sistema di radiotelecomunicazioni adottato dalla CPE ed altresì garantire apparati utili, che consentano ogni altro tipo di radiocomunicazione, secondo le indicazioni della SA.

In particolare dovranno essere installati due apparati radio R/T multibanda FM di moderna tecnologia (radio tattica multibanda per HEMS, HSAR, 118, Protezione Civile, lavoro aereo, ecc.). L'installazione e la compatibilità elettromagnetica con gli apparati aeronautici di radiocomunicazione e navigazione dell'elicottero dovranno essere certificate dall'Ente Aeronautico a cura della DA.

La Ditta dovrà inoltre fornire idonea centralina ARVA per la ricerca dei "travolti in valanga".

Per gli impianti addizionali, dovrà essere ottenuta l'approvazione cabina e le specifiche approvazioni "NO HAZARD" dovranno essere riportate nei documenti dell'elicottero e dell'operatore (libretti dell'aeromobile, supplementi al Manuale di Volo, Manuale delle Operazioni - Parte B).

In caso di sostituzione dell'elicottero titolare con quello di riserva è fatto obbligo alla DA di canalizzare le frequenze delle radio del nuovo elicottero secondo il protocollo fornito dall'Ente appaltante, prima che il mezzo venga posto in servizio. In difetto si applicano le penali di cui all'Art. 18. In caso di sostituzioni programmate, l'elicottero dovrà essere sostituito alla fine del turno di servizio giornaliero.

Art. 34.

### **Equipaggiamento di bordo**

La DA dovrà garantire un equipaggiamento minimo di bordo costituito da:

1. KIT SANITARIO: complesso di installazioni indicate all'Allegato "2" del presente Capitolato Speciale stabilmente collocate nel comparto sanitario dell'aeromobile, la cui installazione dovrà essere certificata dall'ente aeronautico competente e riportata nei documenti dell'elicottero e dell'operatore, come stabilito dalla norma in vigore.
2. MATERIALE NON SANITARIO: come indicato nell'Allegato "2" del presente Capitolato Speciale.

È a carico della SA la fornitura di una termoculla per i due elicotteri titolari del servizio e per l'elicottero sostitutivo. La DA è tenuta ad effettuare le necessarie verifiche e manutenzioni periodiche dell'equipaggiamento fornito, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione periodica.

La SA metterà a disposizione gli apparati elettromedicali la cui compatibilità elettromagnetica dovrà essere soddisfatta e verificata a cura della DA per gli elicotteri proposti.

Oltre a quanto previsto dall'Art. 33, prima dell'inizio del Servizio, la DA dovrà mettere a disposizione dei sanitari trasportati e del proprio personale un idoneo telefono cellulare ed un apparato radio portatile con le specifiche tecniche richieste dalla SA.

A cura della DA dovranno inoltre essere rese disponibili presso ogni base, 4 cuffie dotate di innesto rapido compatibile con gli apparati radio/interfonici di bordo e gli opportuni raccordi per il collegamento delle cuffie a detti apparati. La manutenzione delle cuffie è in carico alla DA.

Art. 35.

### **Aeromobili**

Nel primo biennio dall'inizio del Servizio, gli elicotteri titolari proposti per il Servizio e quello/i sostitutivo/i dovranno essere dello stesso tipo e modello/variante o variante migliorativa ed avere la stessa configurazione della cabina sanitaria.

Per i rimanenti quattro anni, i due elicotteri proposti quali titolari dovranno essere dello stesso tipo e modello/variante ed avere la stessa configurazione della cabina sanitaria. La sostituzione con gli elicotteri nuovi è ammessa anche in via anticipata rispetto alla conclusione del primo biennio di servizio. L'anticipata entrata in servizio rispetto al tempo massimo previsto di due anni, se dichiarata in sede di gara, sarà oggetto di valutazione ai fini della qualità e sarà vincolante per il dichiarante; se non dichiarata in sede di gara non sarà oggetto di valutazione ai fini della qualità e non potrà dar luogo ad alcuna richiesta economica o di altro genere da parte della DA. Con le limitazioni di cui all'art. 20, è ammesso che l'elicottero/i di riserva sia di modello/variante uguale o migliorativa rispetto a quello/i proposto/i per i primi due anni ed abbia/abbiano la stessa configurazione della cabina sanitaria di questi ultimi. La DA si impegna a produrre ogni sforzo per far sì che l'elicottero/i di riserva sia/siano dello stesso modello/variante degli elicotteri del secondo periodo ed abbia/abbiano la stessa configurazione della cabina sanitaria.

A tal fine sarà oggetto di valutazione qualitativa la presentazione da parte della Ditta concorrente, di un elicottero/elicotteri sostitutivo/i dello stesso tipo e variante/modello di quelli titolari presentati per il secondo periodo.

Tutti gli elicotteri titolari e quello/i sostitutivo/i messi a disposizione dalla DA dovranno soddisfare le esigenze del Servizio così come rappresentate negli Artt. 28 e 29.

Le caratteristiche e le prestazioni degli elicotteri (titolari e riserve) nonché le specifiche tecniche del comparto sanitario e degli equipaggiamenti minimi di bordo richiesti per lo svolgimento del servizio, sono indicati negli Allegati 1 e 2 del presente Capitolato Speciale. Gli elicotteri proposti dovranno rispettare quanto contenuto in tali allegati, pena l'esclusione.

Alla data di scadenza per la partecipazione alla gara gli elicotteri titolari offerti e quello/i proposto/i in sostituzione per il primo biennio, tutti identificati per tipo, modello, marche di immatricolazione e numero di serie, dovranno avere un'età non superiore a 10 (dieci) anni dalla data di costruzione o di rilascio del primo Certificato di Navigabilità (C.N.).

A dimostrazione la ditta partecipante dovrà allegare all'offerta i seguenti documenti in copia conforme all'originale:

- certificato di immatricolazione;
- ARC;
- autorizzazione all'impiego per attività di TP e LA;
- approvazione specifica all'interno del COA e del COLA dell'Operatore.

Qualora l'elicottero proposto per il servizio sia nuovo di costruzione ma non ancora immatricolato, in sostituzione della documentazione probatoria di cui sopra è ammessa l'indicazione del tipo, modello e numero di serie (S/N) che dovrà risultare da documento del Costruttore il quale si impegna per la consegna dell'elicottero alla sola ditta concorrente identificata per Ragione Sociale. Tale dichiarazione dovrà inoltre riportare la data di consegna prevista alla ditta medesima.

Gli elicotteri proposti quali titolari per il secondo periodo dovranno essere nuovi di fabbrica. Per essi, in luogo della documentazione probatoria di cui sopra è ammessa l'indicazione del tipo, modello e numero di serie (S/N) che dovrà risultare da documento del Costruttore il quale si impegna per la consegna dell'elicottero alla sola ditta concorrente identificata per Ragione Sociale. Tale dichiarazione dovrà inoltre riportare la data di consegna prevista alla ditta medesima.

Gli elicotteri di riserva presentati per lo stesso secondo periodo dovranno avere, alla data di scadenza per la partecipazione alla gara, un'età non superiore a 10 (dieci) anni dalla data di costruzione e/o di rilascio del primo Certificato di Navigabilità (C.N.). In difformità si applicano le penali di cui all'Art. 18.

Ai fini di una tempestiva risposta per interventi di sostituzione, è richiesto che fin dall'inizio del servizio la DA abbia disponibilità dell'elicottero sostitutivo con atto di esercizio già registrato.

Un elicottero in linea di volo potrà essere sottratto al Servizio, oggetto del presente appalto solo per documentati motivi di manutenzione. A meno di autorizzazione scritta della SA, l'elicottero titolare potrà essere sostituito esclusivamente da quello presentato come riserva. Nei periodi in cui l'elicottero in servizio sarà sostituito da quello di riserva la Ditta dovrà comunque rendere disponibile un ulteriore elicottero sostitutivo dello stesso tipo e modello/variante, e con le caratteristiche e configurazioni di cui sopra al presente articolo, allo scopo di assicurare una sollecita sostituzione in caso di avaria degli aeromobili al momento impiegati nel servizio. Anche in questo caso trovano applicazione le penali di cui all'Art. 18 in caso di ritardata sostituzione.

La configurazione degli elicotteri sostitutivi dovrà essere uguale a quella dei titolari; ciò vale anche per i supporti degli apparati elettromedicali.

La configurazione degli elicotteri così come proposti, dovrà essere approvata dall'ENAC o dall'Autorità aeronautica competente.

Sono a carico della DA i costi derivanti da adeguamenti degli aeromobili a seguito di eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

Art. 36.

### **Manutenzione degli elicotteri**

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli elicotteri sono effettuate nel rispetto dei programmi di manutenzione approvati dall'ENAC e sono a carico della DA, che dovrà assicurare la continuità operativa del servizio.

La DA si dovrà impegnare a garantire, presso la Base operativa, la disponibilità di attrezzature, ricambi e materiale di supporto necessari per fronteggiare le esigenze di manutenzione programmate e le più ricorrenti avarie secondo il livello di intervento approvato. I ricambi, le attrezzature e gli equipaggiamenti necessari per adempiere alle operazioni di manutenzione programmata degli elicotteri dovranno essere conformi a quanto riportato nel C.A.M.E. (Continuing Airworthiness Management Exposition) e nel M.O.E. (Maintenance Organisation Exposition) approvato ENAC per la base HEMS.

Le operazioni di manutenzione programmata dovranno essere effettuate al di fuori degli orari di operatività. Nel caso di interventi di manutenzione programmate e straordinarie la DA dovrà assicurare la continuità del servizio mediante un elicottero sostitutivo (stand-by) nei termini indicati nel presente Capitolato.

Tutte le attività di gestione dell'aeronavigabilità dovranno essere svolte secondo i requisiti della Parte M del regolamento europeo (EC) 2043-2003 Annesso I e tutte le attività di manutenzione dovranno essere effettuate in accordo ai requisiti della Parte 145 del regolamento europeo (EC) 2043-2003 Annesso II dalla DA o dalla Ditta di Manutenzione con cui la stessa abbia in essere un regolare contratto.

Ove la Ditta di manutenzione fosse sostituita, la DA dovrà fornire alla Stazione Appaltante la documentazione completa comprovante il livello di certificazione manutentiva in possesso della Ditta subentrante. La SA si riserva di esprimere il gradimento della nuova Ditta di manutenzione proposta dalla DA per lo svolgimento delle attività manutentive.

La DA dovrà predisporre con congruo anticipo un programma tale da garantire un intervallo razionale tra le varie scadenze per gli interventi di "base maintenance e line maintenance" degli elicotteri delle due basi.

In accordo con le direttive emergenti dall'Appendice 5 al documento Conferenza Stato – Regioni - Repertorio n. 2200 del 3 febbraio 2005 e conformemente alle discipline aeronautiche applicabili la DA dovrà predisporre, in stretto coordinamento con il personale sanitario, le procedure attinenti gli interventi correlati alla disinfezione dell'aeromobile.

Nel caso in cui il Tecnico di manutenzione sia impiegato nel ruolo di membro HCM e/o operatore al verricello, e si verifichi la necessità di effettuare operazioni di manutenzione significative, con tempi di lavorazione che impediscano al Tecnico assegnato alla base un tempo libero dal servizio di 10 (dieci) ore con un riposo fisiologico di almeno 8 (otto) ore, la DA dovrà provvedere ad assegnare risorse tecniche aggiuntive per l'esecuzione dei lavori.

La pianificazione manutentiva, oltre alla garanzia dell'aeronavigabilità dell'elicottero, dovrà prevedere:

- il mantenimento in condizioni ottimali della parte estetica (interna/esterna) e funzionale dell'elicottero riparando o sostituendo, ove è necessario, quando presenti segni di evidente usura;
- la funzionalità degli equipaggiamenti in dotazione al personale di condotta e all'equipaggio sanitario (es. radio di comunicazione T/B/T e altri apparati di comunicazione portatili, cuffie ecc.).

È facoltà della DA disporre di un eventuale programma di manutenzione progressiva approvato in più periodi notturni. In tal caso, l'elicottero dovrà essere disponibile all'orario di inizio del servizio del giorno successivo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmati dovranno essere segnalati per iscritto alla SA almeno 48 (quarantotto) ore prima della loro effettuazione.

Art. 37.

### **Personale dell'equipaggio di missione a carico della SA**

La componente sanitaria dell'equipaggio di missione è costituita da un medico di emergenza e da un soccorritore/infermiere. In funzione del tipo di missione quest'ultimo potrà essere sostituito da un Tecnico del CNSAS o del BRD-AVS opportunamente addestrato, a cui potrà essere affiancato altro personale in relazione alla tipologia dell'intervento richiesto dalla CPE. Tutti i membri dell'equipaggio di missione a turno impiegati dovranno essere preparati ed addestrati, per quanto di competenza, a cura della DA per le operazioni in elicottero ed in ambiente impervio ed ostile, in modo che risultino formalmente addestrati alle operazioni HEMS, HSR – SAR Elisoccorso in

montagna, imbarco e sbarco con verricello di soccorso, operazioni con gancio baricentrico, imbarco e sbarco dal volo stazionario come richiesto dalle norme in vigore.

Art. 38.

### **Equipaggio della DA**

Nelle missioni HEMS l'equipaggio minimo è composto da pilota e membro di equipaggio HEMS (o, ove richiesto dalle norme, dal copilota).

Nelle missioni SAR - Elisoccorso in montagna, l'equipaggio è costituito da pilota e operatore al verricello di soccorso (membro di equipaggio HHO).

La Ditta dovrà tenere costantemente a disposizione presso la base per tutta la durata dell'orario di disponibilità dell'elicottero un Tecnico di Manutenzione in possesso di una Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) - Certifying Staff con abilitazione sul modello di elicottero impiegato/i nel servizio e per quello sostitutivo.

La funzione di Tecnico di Manutenzione non può essere svolta dal/i pilota/i o viceversa.  
Le funzioni di membro di equipaggio HEMS e di Operatore al Verricello possono essere svolte dal Tecnico di Manutenzione.

Il personale della DA proposto per il Servizio, dovrà avere un'ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana e dovrà rispondere almeno ai seguenti profili professionali:

#### Pilota

Licenza: CPL(H) in corso di validità o titolo equivalente. Nel caso di equipaggio di condotta plurimo, licenza di Pilota di linea di elicottero ATPL(H) o titolo equivalente

Abilitazioni in corso di validità:

- sul modello di elicottero proposto per il primo periodo con esperienza di almeno 100 ore, ridotte a 25 se già in possesso di una esperienza di attività di almeno 500 ore con elicotteri plurimotori. I requisiti di cui al presente capoverso dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta. Di tale rispondenza dovrà essere data evidenza documentale all'Ente appaltante all'atto dell'offerta.

Sugli elicotteri di nuova generazione previsti per il secondo periodo, la SA prenderà in considerazione istanze della DA finalizzate alla riduzione del totale di ore sul modello, subordinando l'approvazione all'evidenza di uno specifico addestramento che, oltre alla mera abilitazione sulla variante migliorativa, ne curi la familiarizzazione per tutte le condizioni di impiego e ambientali che caratterizzano i servizi richiesti con il presente Capitolato.

- al volo strumentale (IR) sul tipo e modello di aeromobile previsto per il servizio.
- al volo in montagna secondo il DM 467T/92 per i titolari di Licenza rilasciata da Enac, o titolo equivalente per i piloti stranieri purché accompagnato da attestazione rilasciata dall'Autorità Aeronautica competente per la relativa licenza.

Esperienza di volo:

Totale su elicottero non inferiore a 2.500 ore, comprensive di:

- 1.000 ore di pilota in comando
- 500 ore in tipologie ambientali simili a quelle della Provincia Autonoma di Bolzano delle quali almeno 100 ore di volo in montagna

- 1.500 ore su elicotteri a turbina, di cui almeno 500 su plurimotore
- 100 ore di volo strumentale
- 500 ore di attività HEMS

Esperienza distinta per tipologia di impiego:

- verricello: 100 ore in operazioni con verricello di soccorso e 50 cicli di verricello
- gancio baricentrico: addestramento adeguato per le operazioni con l'uso del gancio baricentrico secondo il programma di addestramento stabilito e contenuto nel Manuale Operativo dell'Esercente

Rispondenza dei requisiti previsti per CRM – Crew Resource Management nei termini della JAR-OPS 3.940 (7) e JAR-OPS 3.943. Relativa evidenza è data nella documentazione di presentazione del pilota.

Qualificazione di area in cui verrà effettuato il servizio, come previsto da JAR-OPS 3.975

Fonia in lingua inglese.

Sarà valutata qualitativamente l'attività di volo effettivamente svolta in ambiente con caratteristiche orografiche analoghe a quelle della Provincia di Bolzano, l'esperienza nei recuperi in parete mediante l'impiego del verricello e del gancio baricentrico e l'attività, come Pilota, svolta a bordo del tipo di elicottero proposto per il Servizio.

La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca (se conosciuta) dovranno essere autocertificate ai sensi del DPR n. 445/2000.

#### Tecnico di Manutenzione

**Licenza** Licenza di Manutentore Aeronautico (L.M.A.) ed autorizzazione a certificare rilasciata dall'organizzazione di manutenzione, quale B1/Certifying Staff con abilitazione sul modello di elicottero impiegato nel servizio e per quello di riserva da almeno tre anni, ovvero equivalente certificazione rilasciata da almeno tre anni da altra Autorità Aeronautica non italiana in accordo a EASA Parte 66 per poter svolgere attività di Parte 145 con le stesse competenze sopra richieste. Per elicotteri nuovi di fabbrica introdotti nel secondo periodo è richiesta l'estensione dell'abilitazione quale B1/Certifying Staff sul nuovo modello/variante.

La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca (se conosciuta) dovranno essere autocertificate ai sensi del DPR n. 445/2000.

#### Membro HEMS/Operatore al Verricello

- qualificazione ed addestramento quale Membro di Equipaggio HEMS in accordo a quanto disposto in Appendice 1 alla JAR OPS 3.005 e nelle altre normative applicabili con particolare attenzione agli aspetti relativi alla "crew coordination";
- qualificazione ed addestramento all'uso del verricello in accordo ai programmi sviluppati dalla DA ed approvati dall'Autorità Aeronautica competente;
- possesso di comprovata esperienza ed abilità in operazioni reali di soccorso con l'uso del verricello e del gancio baricentrico, anche in ambiente montano ed ostile;
- comprovata esperienza di almeno 50 operazioni al verricello negli ultimi 3 (tre) anni

Considerato che l'addestramento e la qualificazione del membro HEMS/Operatore al Verricello vengono effettuati dall'operatore in relazione alla zona di operazioni ed al modello di elicottero, sarà valutata l'attività di volo svolta in ambiente con caratteristiche orografiche analoghe a quelle della Provincia di Bolzano, l'esperienza nei recuperi in parete mediante l'impiego del verricello e del gancio baricentrico e l'attività, come membro HEMS/Operatore al Verricello, svolta a bordo del tipo di elicottero proposto per il Servizio.

La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca (se conosciuta) dovranno essere autocertificate ai sensi del DPR n. 445/2000.

La DA dovrà fornire, nella documentazione tecnica presentata all'atto della gara, la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti da parte dei membri HEMS/Operatori al Verricello/Tecnici di Manutenzione.

L'attività di volo dei piloti, l'esperienza dei membri HEMS/Operatori al verricello e dei Tecnici di Manutenzione dovrà essere autocertificata dagli interessati ai sensi del DPR. n. 445/2000.

Alle dichiarazioni vanno comunque allegate:

- per i piloti le copie fotostatiche della licenza e dell'ultima pagina compilata dei libretti personali di volo;
- per i tecnici di manutenzione l'LMA.

Tutti i piloti dovranno essere esenti da contestazioni in corso circa le norme di volo.

L'attività di volo dei piloti e dei membri HEMS/ Operatori al verricello svolta in ambiente con caratteristiche orografiche analoghe a quelle della Provincia di Bolzano, l'esperienza nei recuperi in parete mediante l'impiego del verricello e del gancio baricentrico e quella sul tipo di elicottero dovrà essere documentata dalla ditta ed autocertificata dall'interessato.

Art. 39.

### **Turnazione**

La DA dovrà impiegare, per il servizio in oggetto, il personale pilota/tecnico per il quale ha le approvazioni e dovrà impegnarsi a mantenere in servizio giornaliero almeno un Tecnico di Manutenzione per tutta la durata dell'attività con avvicendamento delle persone al termine del servizio giornaliero.

La DA dovrà garantire la turnazione regolare del personale di condotta e del membro d'equipaggio HEMS.

All'atto della gara la Ditta Partecipante (o l'RTI) dovrà, presentare una copia, facsimile, della turnazione del proprio personale pilota/membro d'equipaggio HEMS, nella forma completa dello Schema d'Impiego previsto dalla Circolare ENAC OPV-18A con specificazione dei limiti di volo e di servizio, ed i periodi di riposo dell'equipaggio applicabili al tipo di operazioni svolte di cui al "Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il pilota degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna" edizione 2 del 16 settembre 2009, e del Dlgs 185/2005, e con evidenza delle modalità di sostituzione per garantire le ferie del personale nel rispetto delle vigenti norme e per far fronte a improvvise situazioni eccezionali (malattie, congedi straordinari, ecc..).

A cadenza trimestrale, la DA provvederà a comunicare all'Ente committente l'articolazione dei turni del personale delle basi.

Qualsiasi sostituzione di personale programmato in servizio dovrà essere comunicata con anticipo, anche a mezzo fax, al Referente della SA e debitamente autorizzata dalla SA.

I componenti dell'equipaggio dovranno essere sostituiti, in tempo ragionevolmente breve, con altro personale di pari requisiti e qualifiche ed approvato per l'impiego sulla base, qualora dovessero insorgere motivi di immediata indisponibilità.

Art. 40.

### **Competenze**

Il medico di turno in elisoccorso è il responsabile sanitario della missione. Ferme restando le competenze proprie dei piloti in funzione delle superiori esigenze della fattibilità e della sicurezza del volo, la gestione della missione di soccorso avviene secondo i protocolli stabiliti dall'Ente.

Il medico di servizio presso la CPE è responsabile dell'attivazione della missione di volo, ferma restando l'autorità del pilota per quanto di competenza.

Art. 41.

### **Addestramento ed aggiornamento del personale**

#### **Personale della DA**

I piloti dovranno essere qualificati per l'area di operazioni di cui al primo comma dell'Art. 29 in accordo con quanto previsto da JAR OPS 3.975 a cura e spese della DA prima di iniziare il Servizio. Ciò vale anche per i piloti che per qualsiasi ragione siano chiamati a sostituire i titolari in corso di vigenza contrattuale.

Il personale della Ditta dovrà svolgere l'attività di addestramento periodico/riqualificazione, in ottemperanza alla normativa per il mantenimento delle qualifiche professionali, al di fuori dell'orario di servizio svolto presso le basi operative ed a spese della DA

In particolare il PIC dovrà aver svolto:

- nell'arco di 90 giorni, 3 ore in condizioni di volo strumentale (anche simulato), con effettuazione di almeno 3 procedure in simulazione di "Inadvertent entry into IMC condition";
- 3 cicli di verricello, ciascuno dei quali dovrà includere la transizione da e per l'hovering, negli ultimi 90 giorni;
- addestramento adeguato per le operazioni con l'uso del gancio baricentrico secondo il programma di addestramento contenuto nel Manuale Operativo dell'Esercente e approvato dall'Autorità Aeronautica.

Quando per il modello di elicottero proposto per il Servizio sia disponibile un simulatore di volo di livello "D" (FFS level D) presso un centro di addestramento approvato dall'Autorità Aeronautica, la DA è tenuta a programmare presso quella sede ciascun pilota per l'effettuazione di addestramento ricorrente.

Il programma di addestramento al simulatore dovrà coprire in un arco temporale di 3 (tre) anni tutte le maggiori avarie ai sistemi dell'elicottero e le relative procedure correttive.

La DA è tenuta a prestare particolare attenzione e cura nell'effettuazione dell'addestramento di formazione e ricorrente finalizzato al CRM. Alla SA sarà data evidenza dei programmi e della relativa attuazione.

La DA si impegna a rispettare i programmi d'addestramento ed i controlli di ogni componente l'equipaggio impiegato per il Servizio e comunicherà alla Stazione Appaltante l'avvenuta esecuzione di tali programmi ed il rispetto delle scadenze pianificate secondo le discipline di riferimento.

Il personale di volo e/o di terra, impiegato dalla DA per il raggiungimento dei contenuti del presente Capitolato Speciale, dovrà frequentare eventuali corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'Amministrazione Provinciale o dall'Ente appaltante a cura e spese della DA stessa.

### **Personale non della DA**

La DA metterà a disposizione, durante l'orario di servizio e senza oneri aggiuntivi, personale e mezzi aeronautici per la formazione iniziale e l'addestramento periodico del personale sanitario e di qualsiasi altra figura tecnica del soccorso designato dalla SA per un massimo di 10 ore di volo all'anno, non cumulabili, in due sessioni semestrali. Le ore di volo eccedenti le 10 saranno retribuite alla tariffa dell'attività HEMS.

L'addestramento dovrà avvenire con le modalità e i tempi concordati con la Direzione della HELI.

Tutto il personale sanitario e di soccorso designato dalla SA dovrà essere abilitato prima dell'inizio del Servizio a cura della DA secondo quanto previsto dalla normativa aeronautica vigente in Italia e, ove questo sia richiesto dalla norma in vigore, addestrato in base a programmi approvati dall'ENAC (es. imbarco/sbarco con verricello, in volo stazionario, assistenza all'imbarco/sbarco di infortunati in volo stazionario ecc.).

La SA ha facoltà di designare il personale che dovrà essere abilitato a cura della Ditta a svolgere le funzioni di membro di equipaggio HEMS secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Il personale della SA e di soccorso già abilitato ai sensi della sopra citata normativa, dovrà seguire il corso di aggiornamento/riqualificazione predisposto dalla DA; l'aggiornamento/riqualificazione di tale personale dovrà essere completato prima dell'inizio del Servizio.

La Ditta dovrà disporre e presentare, nella documentazione di partecipazione fornita all'atto della gara i manuali con i programmi di addestramento per il personale che opera nel Servizio. Ove richiesto dalla competente Autorità Aeronautica i programmi dovranno essere da questa approvati e di tale approvazione dovrà essere data evidenza.

In occasione delle esercitazioni disposte dall'Ente appaltante, previa informativa inviata con un preavviso di giorni 15 (quindici) calendariali, la DA dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi e per un massimo di giorni 15 all'anno, la disponibilità di una cisterna di 1.000 litri di carburante ed il personale addetto al rifornimento in luogo idoneo all'atterraggio dell'elicottero in servizio, in località facilmente raggiungibile e circoscritta nell'ambito di 150 chilometri dalla base HEMS. In occasione di tali esercitazioni la DA dovrà organizzarsi allo scopo di assicurare comunque l'effettuazione del Servizio tenendo in debito conto i limiti imposti dalla normativa per l'attività di volo giornaliera (eventualmente impiegando un secondo pilota).

Art. 42.

### **Dotazioni ed incombenze a carico dell'Ente appaltante**

La SA provvederà, presso ciascuna delle due basi operative, alla fornitura degli apparati elettromedicali, alla fornitura ed al ripristino del materiale di consumo e strumentario medico chirurgico necessario a giudizio dell'équipe medica, alla pulizia e disinfezione delle apparecchiature elettromedicali, all'acquisto dei materiali mancanti ed alla rigenerazione di tutti i materiali di consumo non previsti a carico della DA. La SA provvede alla ricarica delle bombole di ossigeno asportabili/trasportabili.

Art. 43.

### **Servizi a carico dell'Ente appaltante**

A cura della SA saranno realizzati presso ciascuna delle due basi gli allacciamenti telefonici relativi alle utilizzazioni di pertinenza del "118" (una linea urbana, una diretta con la Centrale Operativa ed un telefax); sarà fornito un sistema informatico, in rete con il sistema operativo della C.P.E.

#### Allegati

"1" - Caratteristiche degli elicotteri

"2" - Caratteristiche dei comparti sanitari ed equipaggiamento.

"3" - Rete di elisuperfici della Provincia Autonoma di Bolzano

## ALLEGATO “ 1 “

### CARATTERISTICHE DEGLI ELICOTTERI IN SERVIZIO PRESSO LE BASI DI BOLZANO E DI BRESSANONE E DEGLI ELICOTTERI SOSTITUTIVI

Gli elicotteri da destinare alle due basi provinciali e quello/i sostitutivi dovranno rispettare i requisiti e le caratteristiche di seguito indicate, pena l'esclusione.

Per quanto attiene al primo periodo, dovranno essere dello stesso tipo e modello/variante ed avere la medesima configurazione della cabina sanitaria;

Per il secondo periodo, gli elicotteri titolari dovranno essere di ultimissima generazione, nuovi di fabbrica, dello stesso tipo e variante o variante evolutiva dell'elicottero proposto per il primo periodo ed avere la medesima configurazione della cabina sanitaria di quest'ultimo. Con le limitazioni di cui all'Art. 20, è ammesso che l'elicottero/i di riserva sia di modello/variante uguale o migliorativa rispetto a quello/i proposto/i per i primi due anni ed abbia/abbiano la stessa configurazione della cabina sanitaria di questi ultimi.

Ai fini della valutazione qualitativa di cui al disciplinare di gara – art. 1 (2.2), si precisa che saranno valutati esclusivamente gli elicotteri del secondo periodo, mentre quelli proposti per il primo periodo, dovranno rispettare i requisiti minimi richiesti di cui al presente allegato 1 del Capitolato Speciale.

Gli aeromobili proposti per il servizio e quello/i sostitutivo/i dovranno essere in grado di garantire, nella configurazione cabina HEMS presentata in gara ed approvata dall'ENAC o dall'Autorità estera competente, classi di prestazioni compatibili con lo stato dei luoghi per ciascuna delle singole elisuperfici della rete di destinazioni HEMS, secondo procedure approvate/accettate dall'Autorità Aeronautica competente. Gli elicotteri dovranno possedere un adeguato rapporto peso-potenza, che consenta di operare in condizioni di sicurezza anche in aree ristrette ed in presenza di ostacoli.

Gli elicotteri dovranno avere dimensioni massime “ fuori tutto” (F.T.) in linea con il disposto normativo in vigore in relazione alle dimensioni delle elisuperfici a servizio delle basi Hems provinciali di Bolzano e di Bressanone e dei relativi hangar, nonché delle elisuperfici a servizio degli ospedali di Bolzano, Merano e Brunico.

In aggiunta/integrazione alle installazioni fisse indicate nel “Regolamento Provinciale concernente l'organizzazione del servizio di Pronto Soccorso con eliambulanza” emanato con D.P.G.P. 8 aprile 2003 n. 11, gli elicotteri proposti alla data di presentazione dell'offerta dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. plurimotore, almeno quadripala, certificati nelle categorie Trasporto o Normale in accordo alle parti EC/EASA 29 o 27 (o JAR/FAR/ CS 27 o 29) e certificati in Categoria A;
2. omologazione di tipo (Type Certificate Data Sheet);
3. se elicotteri presentati per il primo biennio, età non superiore a 10 (dieci) anni dalla data di costruzione o di rilascio del primo Certificato di Navigabilità (C.N.) alla data di scadenza per la partecipazione alla gara. Gli elicotteri presentati per il secondo periodo del contratto, alla data di entrata in servizio dovranno essere nuovi di fabbrica;
4. rotore principale, di altezza tale da garantire la sicurezza al personale che si trova ad operare nelle immediate vicinanze dell'aeromobile. Sono espresse preferenze per l'elicottero che presenta la maggiore franchigia tra il terreno pianeggiante e il mozzo del rotore principale in movimento con il comando ciclico in posizione neutrale Per il rotore di coda convenzionale sono espresse preferenze per la maggiore franchigia tra il terreno pianeggiante ed il rotore di coda in movimento, mentre è massimo il punteggio per gli elicotteri con rotore intubato o del tipo NOTAR;
5. dotazione di carrello di atterraggio a ruote o a pattini con caratteristiche tali da consentire all'elicottero di operare su terreni scoscesi e non preparati;

6. dotazione di trasmettitore localizzatore automatico di emergenza (ELT (A)) in accordo con JAR OPS 3.820;
7. ampi intervalli di manutenzione al fine di garantire la continuità del servizio;
8. avionica preferibilmente Glass Cockpit e integrata avente la possibilità di presentare tutte le informazioni principali di volo su un unico schermo. Tale caratteristica sarà considerata quale miglioria in sede di assegnazione di punteggio;
9. portelloni laterali scorrevoli, di ampie dimensioni per agevolare le operazioni di imbarco e sbarco della barella, nonché il caricamento anche in volo traslato del paziente barellato durante le operazioni con il verricello fino all'interno dell'abitacolo;
10. fusoliera, serbatoi, pattini e sedili equipaggio preferibilmente ad assorbimento di energia, allo scopo di fornire la maggior sicurezza a quanti si trovano a bordo dell'elicottero. Il posizionamento dei sedili medici, anche in presenza di 2 barelle contemporaneamente, in grado di garantire il rapido accesso alle uscite di emergenza sarà valutato qualitativamente;
11. radioaltimetro con avviso luminoso che entri in funzione al di sotto di una quota selezionabile dal pilota e di un avvisatore acustico con voce sintetica non selezionabile;
12. basso rapporto peso operativo al decollo/potenza massima, tale da garantire il regolare e sicuro svolgimento della missione in tutte le situazioni operative con elicottero in versione sanitaria;
13. sistemi in grado di assicurare un rapido avviamento dei motori;
14. strumentazione e certificazione IFR, sistema di navigazione satellitare GPS (preferibilmente "Moving Map") fisso, integrato nel pannello strumenti. La certificazione IFR "Single Pilot" sarà considerata quale miglioria in sede di assegnazione di punteggio;
15. equipaggiamento costituito da:
  - predisposizione per gancio baricentrico(singolo) con portata non inferiore a 1000 kg certificato dall'autorità aeronautica competente;
  - predisposizione di sistema di specchi in grado di guidare le operazioni al gancio baricentrico;
  - sistema per estinzione incendio nei reparti motore;
  - freno rotore;
  - kit di sistemazione funzionale delle apparecchiature elettromedicali e di fissaggio adeguato delle componenti sanitarie asportabili e trasportabili, certificato dall'autorità aeronautica competente;
  - impianto fisso di erogazione di ossigeno certificato dall'autorità aeronautica competente composto da 1 o più bombole di ossigeno, per almeno complessivi 1.200 litri, con relativo riduttore, manometro e comando di apertura/chiusura canalizzazioni. L'impianto deve disporre di 2 prese fisse. Le bombole di ossigeno fornite dalla DA dovranno essere ricaricabili dalla SA secondo la normativa nazionale vigente;
16. verricello di soccorso elettrico o idraulico certificato dall'autorità aeronautica competente per una portata non inferiore a 270 kg, dotato di cavo di almeno 90 mt. in grado di garantire la calata della barella unitamente al soccorritore, nonché il recupero del paziente barellato contemporaneamente al soccorritore durante il volo. Le caratteristiche del verricello e la sua installazione dovranno consentire il recupero del paziente barellato in volo traslato ad una velocità minima di 30 kts in modo tale da fermare l'eventuale rotazione della barella. Sarà oggetto di valutazione qualitativa la facilità di imbarco della barella verricellata le relative operazioni dovranno essere dettagliatamente descritte e documentate;
17. cabina di pilotaggio adeguatamente separata dal comparto sanitario;
18. comparto sanitario ampio, razionale, ergonomico, di dimensioni tali da poter ospitare sulla barella un paziente di altezza di 190 cm e peso almeno di 100 kg (il peso qui indicato non è rilevante ai fini del calcolo delle prestazioni di cui al punto 30); in grado consentire la miglior accessibilità ed il trattamento intensivo di un paziente barellato e soddisfare i requisiti delle configurazioni richieste per contenimento e distribuzione ergonomica delle attrezzature;

19. spazio di adeguate dimensioni, per lo stoccaggio delle attrezzature. Disponibilità complessiva di un volume di carico non inferiore a 4 (quattro) mc. Il maggior volume complessivo sarà oggetto di valutazione qualitativa;
20. oltre al pilota ed al membro HEMS sempre presenti, all'interno dell'aeromobile, nel comparto sanitario, dovranno poter essere ospitati almeno:
  - 3 (tre) operatori ed un paziente barellato in posizione longitudinale, oppure, in alternativa
  - 2 (due) operatori e 2 (due) pazienti barellati in posizione longitudinale con possibilità di trattamento intensivo di almeno uno dei due oppure
  - 1 termoculla, con il fissaggio dell'insieme sui tre assi;
21. possibilità di una rapida conversione ad impiego per il trasporto di persone, almeno 5 (oltre all'equipaggio della Ditta), in caso di necessità di evacuazione da zone disastrose, in situazione di emergenza di massa o in necessità di trasportare sul luogo dell'evento personale di soccorso. La capacità di trasporto di ulteriori passeggeri oltre i cinque richiesti sarà oggetto di valutazione qualitativa;
22. impianto radio ed interfonico pilota – equipe sanitaria in perfetto stato di efficienza, con almeno n. 6 prese completo di prolunghe e caschi interfonici per tutti i membri dell'equipaggio della DA (il personale sanitario è dotato di casco a cura dell'Ente appaltante), con possibilità di conferenza nel settore sanitario ed esclusione dei piloti, possibilità di comunicazione BORDO – BORDO e TERRA – BORDO – TERRA, su tutte le frequenze usate dalle centrali operative nazionali ed estere confinanti con la provincia di Bolzano e da tutte le associazioni di soccorso sanitario e alpino operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano. L'impianto dovrà consentire la comunicazione radio tra soccorritore ed elicottero durante le operazioni di con il verricello; per ragioni di sicurezza del volo, eventuali comunicazioni urgenti da parte del pilota dovranno rivestire carattere di priorità pertanto dovrà essere prevista la possibilità di sovrapposizione a qualsiasi altra comunicazione radio in corso, ovvero altro sistema di avviso acustico. Possibilità di dialogo esclusivo tra paziente e personale in cabina. L'installazione dovrà rispondere alle normative applicabili in materia ed essere riportata nelle documentazioni tecniche e di impiego operativo dell'aeromobile;
23. basso livello di rumorosità esterna ed interna per il decollo, volo livellato ed atterraggio rispondenti ai requisiti dell'ICAO – Annesso 16 Emendamento 7 o successivi. Il certificato di rumore, o documento equivalente con dati e misure fornite dal costruttore, dovrà essere presentato unitamente alla documentazione di offerta;
24. disporre dei seguenti accessori, costantemente disponibili per l'installazione presso ciascuna base, comunque non computabili nel calcolo delle prestazioni di cui al successivo punto 30: pattini antiaffondamento/da neve, gancio baricentrico e specchi.  
Gli elicotteri proposti dovranno disporre di CVR-FDR, UMS **secondo le previsioni normative** e, preferibilmente, del tranciacavi (WIRE STRIKE PROTECTION SYSTEM – WSPS).  
WSPS, CVR, FDR e UMS sono dotazioni d'obbligo per gli elicotteri del secondo periodo;
25. dovranno essere del colore stabilito dall'Ente appaltante e riportare la scritta: "HELI – Flugrettung Südtirol / Elisoccorso Alto Adige" e il logo del numero unico di emergenza sanitaria "118". A questa dovranno essere aggiunti i logotipi delle organizzazioni costituenti la HELI. L'elicottero utilizzato in caso di temporanea sostituzione del titolare potrà essere di altro colore ma dovrà in ogni caso mostrare le scritte di cui al presente articolo. La colorazione degli elicotteri con i colori stabiliti dall'Ente appaltante è a carico della DA. Gli elicotteri potranno esibire, oltre alle scritte di cui sopra, alle sigle aeronautiche ed alle indicazioni di sicurezza, esclusivamente il nome della Ditta con un logotipo per fiancata di dimensione non superiore a cm. 20 x 100, la cui posizione dovrà essere approvata dal committente.
26. velocità di crociera al peso operativo al decollo per missioni HEMS/SAR di cui al successivo punto 30 in condizioni ambientali ISA+10 di almeno 130 Kts dal livello del mare fino a 1.500 mt. di quota;
27. capacità di volo traslato con un solo motore (OEI) con potenza massima continua a quota non inferiore a 3.000 mt. (10.000 ft.) in condizioni ambientali ISA+10 al peso operativo al decollo per missioni HEMS/SAR in montagna di cui al successivo punto 30;

28. prestazioni in classe 1 su elisuperficie di dimensione massima di mt. 21 in condizioni ambientali ISA+10 a 2.000 ft. al peso operativo al decollo per missioni HEMS/SAR in montagna di cui al successivo punto 30;
29. prestazioni in classe 1 su elisuperficie di dimensione massima di mt. 20 x 20 in condizioni ambientali ISA+10 a 2.800 ft. dopo 30 (trenta) minuti di volo. Il peso dell'aeromobile da considerare per il computo è il peso operativo al decollo per missioni HEMS/SAR in montagna di cui al successivo punto 30 a cui deve essere aggiunto il peso del paziente (90 kg) e sottratto il carburante consumato in 30' di volo traslato alla potenza massima continua;
30. Gli elicotteri dovranno avere prestazioni che li rendano in grado di svolgere le missioni di seguito descritte:

**Missione HEMS/SAR in montagna**

*Quota della zona di operazioni m. 3.900*

**Profilo di missione**

- decollo dalla Base HEMS (quota 1.500 ft.) con 4 persone a bordo al peso operativo con il carburante necessario per lo svolgimento della missione di seguito descritta oltre a 20 (venti) minuti di riserva;
- trasferimento verso la zona di intervento durata 25 minuti;
- all'arrivo volo stazionario fuori effetto suolo alla quota di 3.900 m. (vento 0 kts) durata: 5 minuti;
- attesa: 10 minuti di volo traslato;
- volo stazionario fuori effetto suolo: durata 5 minuti (la fattibilità della prestazione con 5 persone a bordo deve essere verificata con il peso calcolato al termine dei 5 minuti di hover e vento 0 kts);
- rientro alla base: minuti 25 con 5 persone a bordo.

*Per il computo delle prestazioni degli elicotteri nella missione di cui sopra dovranno essere utilizzati i seguenti dati di base.*

*Condizioni ISA+5*

*Peso di ogni componente dell'equipaggio della DA 85 kg.*

*Peso per passeggero 90 kg.*

*Peso delle attrezzature sanitarie kg 50*

**Missione Helicopter Air Ambulance (HHA)**

*Il peso minimo da considerare nel computo è quello con il quantitativo di combustibile necessario per lo svolgimento della missione HEMS/SAR sopra indicata (che si considera come standard e perciò sempre a bordo) o con un quantitativo maggiore purché con tale aggiunta il peso dell'aeromobile rientri nei limiti imposti dal Manuale di Volo per le operazioni descritte nel profilo di missione ed il rientro con la necessaria riserva di 20 (venti) minuti.*

**Quota dell'ospedale di arrivo 2000 ft.**

**Profilo di missione**

- decollo dalla Base HEMS (quota 1.500 ft.) con 5 persone a bordo al peso operativo con il carburante di cui sopra;
- trasferimento verso altro ospedale: durata 30 minuti alla velocità di crociera di 130 kts;
- arrivo presso l'ospedale di destinazione – atterraggio;
- rientro con 4 persone a bordo durata 30 minuti alla velocità di crociera di 130 kts.

*Per il computo delle prestazioni degli elicotteri nella missione di cui sopra dovranno essere utilizzati i seguenti dati di base.*

*Condizioni ISA+10*

*Peso di ogni componente dell'equipaggio della DA 85 kg.*

*Peso per passeggero 90 kg.*

*Peso delle attrezzature sanitarie kg 50*

Gli elicotteri della seconda fase dovranno inoltre essere preferibilmente dotati delle seguenti installazioni che saranno oggetto di valutazione qualitativa:

- sistema night vision goggles (predisposizione);
- doppio gancio baricentrico impianto altoparlanti esterno rimovibile;
- radar meteo;
- T.A.S. (Traffic Advisory System)

L'installazione e/o l'uso a bordo delle attrezzature elettromedicali e radio non aeronautiche di cui al presente Capitolato dovrà essere approvata dall'ENAC o dall'Autorità aeronautica competente per gli aspetti relativi alla installazione e alla compatibilità elettromagnetica, attraverso l'approvazione della configurazione cabina e specifiche approvazioni "NO HAZARD".

Delle citate approvazioni, riportate nei documenti dell'elicottero e dell'operatore (modello 154 e/o altra attestazione equivalente, libretti dell'aeromobile, supplementi al manuale di volo), dovrà essere data evidenza entro la data di inizio del Servizio.

Per gli accessori di uso specifico non sottoposti ad approvazione (es. longes di sicurezza interne), dovrà risultare apposito protocollo tra l'Operatore Aereo e la controparte interessata alla scelta ed all'utilizzo. La loro installazione ed il loro utilizzo a bordo è oggetto di apposito protocollo congiunto.

Le procedure per l'uso delle attrezzature sanitarie, quando afferenti a specifiche competenze del PIC, dovranno essere riportate nel Manuale delle Operazioni e approvate dall'ENAC.

Quando disponibile per il modello di elicottero e non già previsto dalla disciplina aeronautica è raccomandato l'EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System).

Altre eventuali dotazioni tese al miglioramento della qualità del Servizio, in particolare per quanto riguarda le dimensioni e l'accessibilità del comparto sanitario anche per operazioni al verricello, le vibrazioni, le dimensioni complessive dell'aeromobile, l'altezza dal suolo del piano della fusoliera e del rotore principale, la sicurezza del rotore di coda e qualsiasi altra prestazione aggiuntiva che migliori le performance operative e/o garantisca maggiore sicurezza, costituiranno criterio di valutazione preferenziale.

La configurazione degli elicotteri così come proposti dovrà essere approvata dall'ENAC o dall'Autorità aeronautica competente.

**Caratteristiche relative agli elicotteri proposti per il secondo periodo contrattuale.**

La ditta concorrente dovrà presentare, in sede di gara, una dettagliata relazione tecnica descrittiva contenente, oltre all'evidenza della rispondenza ai requisiti minimi richiesti nel presente allegato e validi per tutti gli aeromobili proposti, le caratteristiche e le peculiarità che identificano gli elicotteri del secondo periodo, che saranno oggetto di valutazione qualitativa.

**Motivazioni per l'uso del gancio baricentrico OPV 18A (paragrafo 8.1)**

Come stabilito dall'OPV 18A (paragrafo 8.1) si riportano di seguito le motivazioni per la richiesta del gancio baricentrico.

L'uso delle corde fisse statiche collegate al doppio gancio durante alcuni interventi specifici di elisoccorso in montagna si rivela essere estremamente utile ed a volte indispensabile sia da un punto di vista tecnico operativo sia per la sicurezza delle operazioni.

La specificità della morfologia del territorio (verticalità delle pareti dolomitiche) e le necessità di rapida evacuazione delle persone dagli impianti a fune ne giustifica l'impiego in:

1. interventi su pareti verticali dove la lunghezza del cavo metallico del verricello è troppo corto per raggiungere il/gli infortunati;
2. interventi su pareti verticali e strapiombanti dove il cavo del verricello rischierebbe di toccare e sfregare sulle sporgenze di roccia;
3. interventi dove è alto il rischio di scariche di sassi e ghiaccio ed è perciò richiesta una notevole distanza dell'elicottero dalle zone "friabili" mediante l'impiego di corde fisse lunghe anche oltre i 100 metri (tecnica è chiamata "longline");
4. caso di avaria del verricello;
5. interventi in cui è richiesto di trasportare più persone contemporaneamente in tempi rapidi:
  - operazioni in quota in presenza di condizioni meteo avverse (turbolenze, vento, nebbia, bassa visibilità, ecc.);
  - recupero di gruppi di persone "bloccate" su pareti e montagne in alta quota,
  - evacuazione di impianti a fune.

## **ALLEGATO “2”**

### **CARATTERISTICHE DEL COMPARTO SANITARIO ED EQUIPAGGIAMENTO MINIMO DI BORDO, SANITARIO E NON SANITARIO DEGLI ELICOTTERI IN SERVIZIO PRESSO LE BASI DI BOLZANO E DI BRESSANONE E DEGLI ELICOTTERI SOSTITUTIVI**

Il comparto sanitario dovrà essere in condizioni di illuminazione tale da consentire l'effettuazione di tutte le operazioni di assistenza ai pazienti, indipendentemente dalla luminosità esterna.

I supporti per il sostegno e l'ancoraggio delle apparecchiature elettromedicali dovranno essere in posizioni tali da renderli visibili ed agevolmente accessibili da parte degli operatori sanitari.

I supporti di cui sopra in dotazione agli elicotteri presentati in gara ed all'elicottero/i di riserva, dovranno essere quelli relativi alle apparecchiature elettromedicali in uso al momento dell'aggiudicazione dell'appalto presso le basi di Bolzano e Bressanone. In caso di sostituzione di dette apparecchiature è a carico della DA la fornitura e l'installazione dei nuovi supporti nonché la loro certificazione.

Gli spazi per il deposito dei materiali di consumo dovranno essere facilmente accessibili e tali da impedire la fuoriuscita accidentale del materiale contenuto durante le operazioni di volo.

Il comparto dovrà essere idoneo all'alloggiamento della termoculla fornita dalla SA per la quale dovrà anche essere possibile l'alimentazione elettrica e di ossigeno centralizzato, con predisposizione e certificazione a cura della DA del sistema di supporto.

Dovrà essere assicurata la presenza di almeno 4 prese da 12V per l'alimentazione e ricarica delle apparecchiature elettromedicali in uso al servizio (compresi attacchi per gas medicali) e di punti di supporto con dispositivo anti-rotolito per le infusioni.

L'accesso per le barelle dovrà consentire le operazioni di carico e scarico mediante idonei sistemi di scorrimento; i sistemi di ancoraggio, per le barelle e la termoculla, dovranno essere su tre assi per evitare qualsiasi movimento accidentale delle stesse.

A bordo dovranno trovare adeguata collocazione:

- a) KIT SANITARIO complesso delle seguenti attrezzature, stabilmente collocate nel comparto sanitario dell'aeromobile, la cui installazione dovrà essere approvata e certificata dall'Ente aeronautico competente:
  - barelle omologate per ottemperare al disposto dell'Allegato 1 - punto 19;
  - idonea dotazione per il recupero a mezzo di verricello del paziente politraumatizzato;
  - impianto fisso di erogazione dell'ossigeno (come previsto in Allegato “1”);
  - supporti per gli apparati elettromedicali e per la dotazione sanitaria fornita dall'Ente.

b) APPARATI ELETTROMEDICALI FORNITI DALLA SA

La SA fornirà gli apparati elettromedicali la cui compatibilità elettromagnetica dovrà essere soddisfatta e verificata a cura della Ditta per gli elicotteri proposti.

La Ditta dovrà fornire una razionale installazione a bordo degli apparati elettromedicali che consenta:

- sicurezza di bloccaggio;
- immediata estraibilità;
- visualizzazione e regolazione dei parametri da parte del medico;
- possibilità di collegamento al paziente;
- -fornitura di alimentazione elettrica 12 V e di ossigeno.

La Ditta dovrà predisporre l'allestimento in modo tale da consentire il trasporto dell'incubatrice che dovrà essere fornita dalla ditta stessa.

Dovranno inoltre essere collocati a disposizione :

- materasso a depressione;
- steccobende;
- ked;

La manutenzione ordinaria, le riparazioni e/o le sostituzioni e la pulizia delle attrezzature e degli apparati elettromedicali sono a carico della **SA**.

c) MATERIALE NON SANITARIO FORNITO DALLA DA:

- apparato radio portatile, omologato per le comunicazioni con la centrale operativa provinciale e con i mezzi terrestri di soccorso;
- telefono cellulare in dotazione all'aeromobile;
- kit per la liberazione degli infortunati comprendente:
  1. una leva (piede di porco);
  2. un'ascia;
  3. un badile pieghevole;
  4. uno scalpello antiscintilla;
  5. una mazza;
  6. una cesoia;
  7. guanti da lavoro in kevlar;
  8. torce antivento;
- un estintore portatile da kg. 3, oltre alla normale dotazione antincendio dell'aeromobile;
- materiale necessario per il superamento di ostacoli naturali ed artificiali;
- n° 2 imbracature di salvataggio, omologate, idonee al recupero di persone anche in acqua.

**Caratteristiche relative al comparto sanitario degli elicotteri proposti nel secondo periodo contrattuale.**

La ditta concorrente dovrà presentare, in sede di gara, una dettagliata relazione tecnica descrittiva contenente, oltre ai requisiti minimi richiesti nel presente allegato e validi per tutti gli aeromobili proposti, le caratteristiche e le peculiarità che identificano gli interni sanitari degli elicotteri della seconda fase, che saranno oggetto di valutazione qualitativa.

## ALLEGATO "3"

### ELENCO DELLE ELISUPERFICI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

<b>BASI OPERATIVE HEMS</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Coordinate</b>
<i>Bolzano Base Hems</i>	<i>46°29'51" N-11°18'19" E</i>
<i>Osp. di Bressanone</i>	<i>46°43'30" N-11°38'53" E</i>
<i>Pontives</i>	<i>46°35'13" N-11°37'49" E</i>

<b>DESTINAZIONI SANITARIE</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Coordinate</b>
<i>Bolzano Base Hems</i>	<i>46°29'51" N-11°18'19" E</i>
<i>Ospedale Bolzano</i>	<i>46°29'56" N-11°18'28" E</i>
<i>Ospedale Bressanone</i>	<i>46°43'30" N-11°38'53" E</i>

<b>ELISUPERFICI A SERVIZIO DI STRUTTURE OSPEDALIERE (INTERESSATE E NON DA ATTIVITA' SIGNIFICATIVA)</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Coordinate</b>
<i>Ospedale di Merano</i>	<i>46°40'36".9" N-11°09'12" E</i>
<i>Ospedale di Merano</i>	<i>46°40'42.8" N-11°08'58" E</i>
<i>Ospedale di Brunico</i>	<i>46°47'58" N- 11°56'12" E</i>
<i>S. Candido</i>	<i>46°43'59" N-12°17'27" E</i>
<i>Ospedale di Silandro</i>	<i>46°37'36" N-10°47'04" E</i>
<i>Ospedale di Vipiteno</i>	<i>46°53'55" N-11°25'35" E</i>